Rassegna Stampa

da Giovedì 2 giugno 2022 a Sabato 4 giugno 2022

Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	**Edilizia e Appalti Pubblici**			
1	Il Sole 24 Ore	03/06/2022	*Bonus edilizi e assicurazioni, tutti i dubbi degli operatori (G.Latour)*	3
1	Il Sole 24 Ore	02/06/2022	*Marcia dei treni e sistemi digitali. Gara di Rfi da 2,7 miliardi (G.Santilli)*	5
29	Il Sole 24 Ore	02/06/2022	*Congruita' della manodopera da verificare prima del saldo (L.De Stefani)*	7
25	Italia Oggi	04/06/2022	*Bonus edilizi, via di fuga (F.Poggiani)*	8
Rubrica	**Sicurezza**			
27	Italia Oggi	04/06/2022	*Prodotti a prova di cybercrime (A.Messina)*	9
Rubrica	**Previdenza professionisti**			
1+7	Il Sole 24 Ore	03/06/2022	*Pensione a 64 anni e con il contributivo: tagli dal 10 al 18% (M.Rogari)*	10
Rubrica	**Innovazione e Ricerca**			
1+22	Il Sole 24 Ore	04/06/2022	*Ricerca e sviluppo, la scelta della sanatoria va motivata (E.Reich/F.Vernassa)*	12
Rubrica	**Lavoro**			
1	Il Sole 24 Ore	02/06/2022	*Colpo di freno in aprile: -12mila occupati (C.Tucci)*	14
1	Italia Oggi	02/06/2022	*Int. a P.Ichino: Ichino: in Italia i salari restano bassi perche' scontano la piu' bassa produttivita' del.. (A.Ricciardi)*	16
Rubrica	**Economia**			
1	Il Sole 24 Ore	03/06/2022	*Famiglia Assegno unico, per arretrati e conguagli istanze entro il 30 giugno (M.Pizzin)*	18
Rubrica	**Energia**			
10	Italia Oggi	02/06/2022	*Pro e contro il tetto al gas (C.Valentini)*	20
Rubrica	**Altre professioni**			
22	Il Sole 24 Ore	04/06/2022	*Entrate e consulenti del lavoro, dialogo telematico piu' forte (M.Pizzin)*	22
1	Il Sole 24 Ore	02/06/2022	*De Nuccio si insedia alla presidenza: "Coinvolgerci nelle riforme" (F.Micardi)*	23
23	Italia Oggi	03/06/2022	*Esperienze sempre provate (M.Pollio/F.Pongiglione)*	25
Rubrica	**Professionisti**			
1	Il Sole 24 Ore	04/06/2022	*Dichiarazione sugli aiuti Covid per 3 milioni di partite Iva (M.Mobili/G.Parente)*	27
26	Italia Oggi	04/06/2022	*Aiuti, autodichiarazione frenata (M.Sironi)*	29
32	Italia Oggi	03/06/2022	*Autonomi, l'una tantum fa il bis (D.Cirioli)*	30
23	Italia Oggi	02/06/2022	*Partite Iva, la mini rivoluzione (C.Bartelli)*	31
Rubrica	**Fisco**			
24	Italia Oggi	04/06/2022	*Atti, registrazione in 30 giorni*	33
1	Italia Oggi	02/06/2022	*Cessione crediti a ostacoli (G.Mandolesi)*	34
Rubrica	**Fondi pubblici**			
23	Italia Oggi	04/06/2022	*Incentivi a portata di clic, su misura di imprese e P. A.*	35
Rubrica	**Pubblica Amministrazione**			
29	Italia Oggi	02/06/2022	*P.A., cybersecurity in agenda (F.Cerisano)*	36

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 03-06-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Agevolazioni

Bonus edilizi e assicurazioni, tutti i dubbi degli operatori

Gavelli e **Latour**

—*a pag. 29*

Bonus diversi dal 110%, sette mesi di stop e incertezze sulle polizze per le attestazioni

Asseverazioni. Dall'obbligo alla piena volontarietà, la circolare 19/E chiude una fase nella quale sugli sconti minori sono arrivate indicazioni molto diverse al mercato: i professionisti hanno sottoscritto contratti che ora per le Entrate non sono più necessari

Pagina a cura di
Giorgio Gavelli
Giuseppe Latour

Quasi sette mesi di incertezze, da novembre ad oggi, sul fronte delle assicurazioni legate alle asseverazioni dei bonus casa. Proprio mentre il mercato stava, finalmente, trovando un assetto stabile, la precisazione dell'agenzia delle Entrate, inserita nella circolare 19/E della scorsa settimana, ha rimesso tutto in discussione, cancellando l'obbligo a carico dei professionisti di avere una polizza per le attestazioni collegate ai bonus minori (tutti quelli diversi dal 110%). E creando un notevole disorientamento negli addetti ai lavori, perché dall'interpretazione arrivano nuovi interrogativi.

La notizia, dal punto di vista di consumatori e professionisti, ha indubbi aspetti positivi: si traduce, infatti, in una riduzione dei costi da affrontare per completare le procedure. Per i bonus minori, a questo punto, non ci sono vincoli ad avere una polizza.

Non bisogna, però, dimenticare il percorso (parecchio accidentato) che ha portato a questo chiarimento. E non bisogna dimenticare, allo stesso tempo, che molti professionisti, in questi mesi, hanno sottoscritto delle polizze assicurative.

Le indicazioni dell'Agenzia

Le Entrate, nei mesi scorsi, sul punto hanno dato indicazioni ondivaghe, anche in netto contrasto con le ultime posizioni. Tutto è partito dal primo decreto Antifrodi (Dl 157/2021) che, dal 12 novembre 2021, ha previsto in caso di cessione e sconto, per tutti i bonus, l'obbligo di asseverazione di congruità delle spese e di visto di conformità. Da quel momento, molti si sono chiesti se, insieme all'asseverazione, fosse esteso agli altri bonus anche l'obbligo di assicurazione, tipico del 110 per cento.

Una nota della Dre Lombardia di gennaio 2022 ha segnato un punto molto importante, spiegando che il tecnico che assevera la congruità delle spese per i bonus edilizi ordinari deve avere una polizza assicurativa da superbonus. Secondo quel documento, «il provvedimento n. 283847 del direttore dell'agenzia delle Entrate, a seguito delle modifiche apportate dal provvedimento 312528 del 12 novembre 2021 e contenente le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, prevede, al punto 2.2, che per tutti gli interventi in questione è necessario richiedere il visto di conformità».

Inoltre, in base al medesimo punto, «per tutti gli interventi in questione, quindi, anche per quelli che hanno accesso ai bonus diversi dal superbonus di cui all'articolo 121, il soggetto che rilascia tale visto verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1». Sempre il soggetto che rilascia il visto verifica, inoltre, che «gli stessi professionisti abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall'articolo 119, comma 14, del decreto legge n. 34 del 2020». Si tratta, esattamente, della polizza che garantisce i clienti e il bilancio dello Stato in caso di risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività di asseverazione e attestazione.

Le reazioni del mercato

Un provvedimento delle Entrate ha un peso maggiore, dal punto di vista della gerarchia delle fonti, rispetto ad una circolare. Per cui, a rigore, i soggetti che rilasciano il visto dovrebbero disobbedire alla circolare 19/E e applicare il provvedimento del 12 novembre 2021.

Al di là dell'analisi delle norme, poi, c'è una considerazione di mercato. Il decreto Frodi (Dl 13/2022), in vigore dallo scorso 26 febbraio, è intervenuto nuovamente sulla materia. Da quel momento, molti operatori e altrettante compagnie assicurative hanno interpretato la norma dando un'estensione maggiore all'obbligo: spiegando, quindi, che i professionisti che si occupano di attestazioni e asseverazioni, intese in senso ampio, sono vincolati ad avere una polizza.

Si trattava di una posizione apparentemente incontestabile, dal momento che la legge in vigore da febbraio fissava l'obbligo «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni». E anche il Servizio studi del

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Senato, a inizio marzo, si muoveva nella stessa direzione, dando un'interpretazione allargata all'obbligo. Così, centinaia di professionisti hanno iniziato a sottoscrivere questi contratti che adesso, per le Entrate, non sono più obbligatori.

I dubbi che restano

E va registrato, ad aumentare le difficoltà, che anche oggi, all'indomani della circolare 19/E, c'è chi sostiene che l'interpretazione delle Entrate non è in linea con la norma. L'intreccio è complicato. Se è vero che il comma 1-ter dell'articolo 121 (che è il riferimento per i bonus minori) non richiama – come spiega la circolare 19/E – il comma 14 dell'articolo 119 (nel quale si parla di polizze), è però vero che richiama il comma 13-bis dell'articolo 119. Il quale, a sua volta, richiama «l'asseverazione di cui al comma 13 lettera a) e b)», rilasciata sulla base di quanto prescritto al comma 14. Si torna così alle polizze obbligatorie.

Secondo questa interpretazione, negare, come fa l'Agenzia, che si applichi il comma 14 alle attestazioni sui bonus minori significa, ad esempio, negare anche che per le attestazioni infedeli si applichi la sanzione amministrativa da 2mila a 15mila euro, prevista dallo stesso comma. Insomma, la sottoscrizione di un'assicurazione, anche per i bonus minori, andrà valutata in ogni caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale superbonus

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore

ntplusfisco.ilsole24ore.com

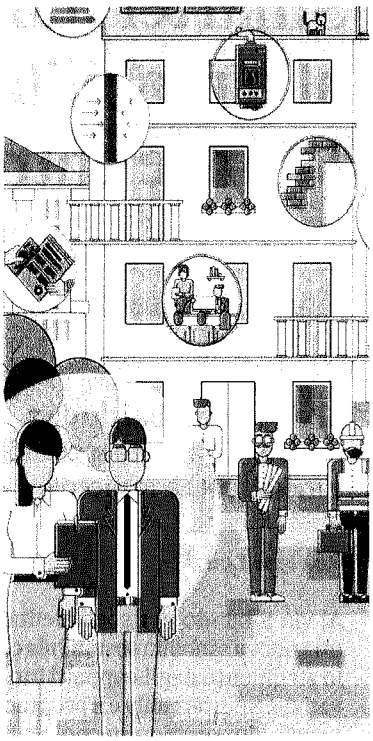

Il Sole 24 ORE

Borse, pesa la volatilità da incertezza
Petrolio, l'Opec aumenta la produzione

Pensione a 65 anni e con il contributivo: tagli dal 10 al 18%

Ltd fiscali, 3 miliardi per i nuovi giudici

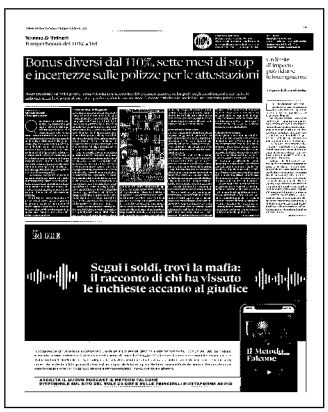
Bonus diversi dal 110%, sette mesi di stop e incertezze sulle polizze per le attestazioni

Segui i soldi, trovi la mafia: il racconto di chi ha vissuto le inchieste accanto al giudice

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 02-06-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

OSSERVATORIO PNRR

Marcia dei treni e sistemi digitali Gara di Rfi da 2,7 miliardi

Giorgio Santilli — *a pag. 7*

Controllo digitale treno, Rfi aggiudica gara da 2,7 miliardi

Gruppo Fs. Partono gli appalti per l'installazione del sistema Ertms che aumenta sicurezza, capacità e puntualità della rete. Hitachi, Alstom, MerMec ed Ecm i capofila vincenti dei quattro lotti

Giorgio Santilli

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) ha aggiudicato la gara da 2,7 miliardi per l'appalto della progettazione e della realizzazione su tutto il territorio nazionale dell'European Rail Transport Management System (Ertms), il più evoluto sistema elettronico per il controllo della marcia e del distanziamento dei treni.

La gara era stata suddivisa in quattro lotti geografici per garantire l'uniformità tecnologica del sistema. Il primo lotto "Centro Nord", caratterizzato da 1.885 chilometri di linee, è stato assegnato a un raggruppamento di imprese che vede come capofila Hitachi Rail STS e come mandanti Ecm., Mer Mec STE, Infratech consorzio stabile e la società consortile Atlante, per un importo di 1,3 miliardi.

Il secondo lotto "Centro Sud", caratterizzato da circa 1.400 chilometri di linee, è stato assegnato ad Alstom Ferroviaria, per un importo di 900 milioni.

Il terzo lotto "Centro", caratterizzato da circa 530 chilometri di linee, è stato assegnato a un raggruppamento di imprese che vede come capofila Mer Mec STE e come mandante Salcef, per un importo di 323 milioni.

Il quarto lotto "Sud", caratterizzato da circa 405 chilometri di linee, è stato aggiudicato a un raggruppamento di imprese che vede come capofila Ecm e come mandanti Eredi di Giuseppe Mercuri, Morelli Giorgio srl, Esim srl e Guastamacchia per un importo di 251 milioni.

Il bando per i quattro lotti, lanciato a dicembre, rappresenta l'ultimo tassello dei progetti tecnologici finanziati dal Pnrr e interesserà un totale di circa 4.220 chilometri di linee ferroviarie in tutta Italia. Si aggiunge ai lavori per l'installazione dell'Ertms su circa 700 chilometri di linee in Sicilia, Lazio e Abruzzo e Umbria, per un valore di circa 500 milioni, già assegnati a novembre 2021.

Il Pnrr ha fortemente accelerato il programma di installazione dell'Ertms, che, partito dalle linee ad alta velocità (l'Italia è stato il primo Paese a installarlo e ha fatto da battistrada in Europa), sarà esteso all'intera rete Core dei Ten-T europei e poi anche alla rete Comprehensive. Entro il 2026 grazie ai progetti tecnologici finanziati dal Pnrr saranno attrezzati 3.400 chilometri di linee. L'obiettivo di installare questo sistema su tutta la rete ferroviaria nazionale - fortemente accelerato dall'avanzamento del Pnrr - è stato anticipato al 2036.

Per i non addetti ai lavori non è semplice capire a che cosa serva il controllo elettronico della marcia del treno. Intuitivamente si pensa, ed è giusto, che il primo obiettivo sia quello della sicurezza, in quanto gli impianti elettronici fanno scattare meccanismi automatici di blocco qualora la distanza fra due treni si riduca rispetto alla previsione. Ma in realtà questo controllo elettronico si traduce anche in una maggiore velocità e in una maggiore puntualità. Mentre l'effetto davvero più rilevante ai fini della circolazione è che, consentendo un cadenzamento regolare dei treni, l'Ertms aumenta fortemente la capacità delle linee esistenti. Con i binari attuali, quindi e senza spese infrastrutturali, è possibile far passare più treni e organizzare più servizi per passeggeri e merci. Ultima virtù dell'Ertms: essendo un sistema ormai adottato a livello europeo, garantisce una maggiore interoperabilità fra diverse imprese ferroviarie e le varie reti nazionali, aumentando il grado e le possibilità di concorrenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ADOBESTOCK

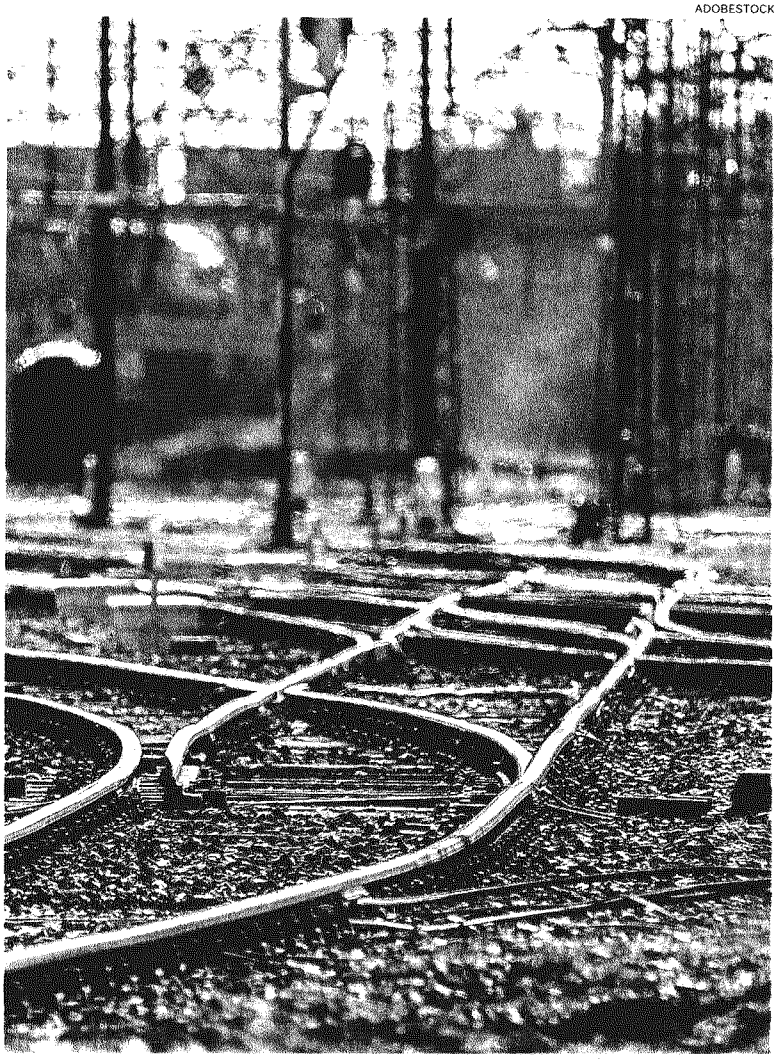

Controlli hi tech. Aggiudicata la gara dell'European Rail Transport Management System (Ertms), il più evoluto sistema elettronico per il controllo della marcia e del distanziamento dei treni.

Con questi quattro lotti, cui si aggiunge quello già assegnato a novembre 2021, si completa il programma Pnrr

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 02-06-2022
Pagina 29
Foglio 1

Congruità della manodopera da verificare prima del saldo

Lavori edili

L'obbligo scatta per opere di valore complessivo a partire da 70mila euro

Necessario che i lavori siano stati denunciati alla Cassa dal novembre 2021

Luca De Stefani

Al fine di combattere il lavoro nero, la congruità della manodopera nel cantiere per i «lavori edili» privati deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente (non per gli acconti), previa presentazione da parte dell'impresa affidataria al committente dell'«attestazione di congruità» dell'opera complessiva, detto anche Durc di congruità. Per la circolare dell'agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022, n. 19/E, paragrafo 8, vi è anche un «obbligo per il committente» privato (come per quello pubblico, già previsto dalla norma) di richiedere all'impresa affidataria questa attestazione, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Quando serve la congruità

Il controllo della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento è obbligatorio se si verificano tutte queste condizioni:

- devono essere eseguiti «lavori edili», pubblici o privati, dell'allegato X al decreto legislativo n. 81/2008, da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi; per i lavori privati, comunque, è obbligatorio solo se le «opere» (edili e non edili) dell'intervento sono di valore «complessivo» pari o superiore a 70mila euro; in ogni caso, però, la congruità riguarda solo i «lavori edili», quindi, le opere non edili non rilevano ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile, ma rilevano ai fini del calcolo dei 70mila euro;
- la «denuncia di inizio lavori» deve essere stata inviata alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021;
- non rileva l'iscrizione o meno dell'impresa «affidataria» alla Cassa edile/Edilcassa.

Assenza di congruità

Il Durc di congruità è rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente, entro 10 giorni dalla richiesta dell'impresa affidataria, del soggetto da essa delegato o del committente (portale Cnce_Edilconnect).

Secondo l'articolo 4 del Dm 25 giugno 2021 n. 143, se non è possibile attestare la congruità, la Cassa edile/Edilcassa evidenzia all'impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a «regolarizzare» la posizione entro 15 giorni, versando la «differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità». In questi casi, il rilascio del Durc di congruità sarà possibile solo con questo versamento entro i suddetti 15 giorni (ovvero per scostamenti pari o inferiori al 5%, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tali scostamenti). In alternativa, si può dimostrare la congruità esibendo alla Cassa edile/Edilcassa la documentazione idonea ad attestare costi non registrati, in base all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Decorsi inutilmente i 15 giorni, senza la regolarizzazione, però, l'«esito negativo della verifica di congruità» riferita alla singola opera, pubblica o privata:

- comporta l'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI);
- «incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del Durc on-line» (articolo 5, comma 6, del Dm 143/2021).

Per quest'ultimo motivo e considerando quanto contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 18 febbraio 1998 n. 41, che prevede la perdita dei bonus per violazioni contributive degli operai utilizzati nell'intervento, secondo la Faq 6 della Cnce del 15 febbraio 2022, la mancanza della congruità potrebbe «riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali», in quanto pregiudicherebbe il successivo ottenimento del Durc online contributivo.

In questo contesto, la circolare n. 19/E/2022, paragrafo 8, ha precisato che vi è «l'obbligo per il committente», non solo pubblico (già previsto dall'articolo 4, comma 2, del Dm 143/2021), ma anche privato (comma 3), di «richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori». Quindi, non si tratta solo di un obbligo di rilascio del Durc di congruità da parte dell'impresa affidataria, ma anche dell'obbligo da parte del committente di richiederlo all'affidataria.

L'ESEMPIO

Il calcolo della congruità

Per l'attività di «Ristrutturazione di edifici civili», la percentuale della manodopera attesa è del 22% del valore, al netto di Iva, delle sole attività edili, desumibili dal capitolato d'appalto e/o dal contratto. Se questo valore è pari a 100.000 euro, il costo della manodopera attesa sarà pari a 22.000 euro (100.000 x 22%). Ma non è questo il dato da dividere per 11 euro di paga oraria media, in quanto i 22.000 euro vanno prima divisi per 2,5, ottenendo 8.800 euro. In pratica, l'importo della manodopera da considerare ai fini della congruità è pari agli imponibili Cassa edile dei lavoratori denunciati alla Cassa edile, «moltiplicato per 2,5 volte», quindi, 1.000 euro di imponibile equivalgono a 2.500 euro di manodopera. Nel nostro esempio, i 22.000 euro, pertanto, diventano 8.800 euro, i quali diviso 11 euro di paga oraria media, fanno 800 ore di lavoro richieste per i «lavori edili» del cantiere. Per soddisfare la verifica di congruità, quindi, «l'impresa principale e i suoi subappaltatori» devono denunciare complessivamente 100 giorni/risorsa (800 / 8 ore al giorno) di manodopera alle Casse Edili oppure dimostrare l'esistenza di eventuali costi di manodopera aggiuntivi («Simulatore delle congruità» del portale CNCE_Edilconnect).

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 04-06-2022
Pagina 25
Foglio 1

Il richiamo al codice appalti apre uno spiraglio di semplificazione

Bonus edilizi, via di fuga

Avvalimento per superare certificazione Soa

DI ANDREA BONGI
E FABRIZIO G. POGGIANI

Sui bonus edilizi cala la scure delle SOA. Possibile ancora di salvataggio per la maggioranza delle imprese edili l'applicazione dell'avvalimento. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del dl.34/2020 l'esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro dovrà essere affidato esclusivamente a imprese in possesso delle occorrenti qualificazioni di cui all'articolo 84 del dlgs.50/2016 (codice degli appalti). La novità in oggetto è contenuta nell'articolo 10-bis della legge n.51/2022 di conversione del c.d. Decreto Ucraina (dl 50/2022) ed è destinata, senza ombra di dubbio, ad avere ripercussioni pesanti sull'intero settore dell'edilizia.Superata la fase transitoria prevista dalla disposizione in oggetto, chi vorrà beneficiare del superbonus o degli altri bonus edilizi previsti nel comma 2 dell'articolo 121 del DL 34/2020 dovrà affidare i lavori soltanto a imprese in possesso delle certificazioni SOA.Tenuto conto dei requisiti necessari per l'ottenimento delle suddette certificazioni è evidente che la disposizione in commento è destinata, salvo ripensamenti, ad espellere dal mercato dei principali bonus edilizi la stragrande maggioranza delle imprese attualmente operanti.Al momento l'incertezza regna sovrana. Il richiamo al codice degli appalti contenuto nel nuovo articolo 10-bis del Decreto Ucraina apre però un dubbio dalla cui soluzione potrebbe dipendere la rimessa in gioco di molte imprese.

Si tratta dell'applicabilità o meno dell'istituto dell'avvalimento operante nell'ambito dei contratti pubblici. Grazie all'avvalimento un'impresa (ausiliata) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti provenienti da un'altra impresa (ausiliaria), la quale, ovviamente, si impegna a metterli a disposizione del richiedente per il tempo necessario all'esecuzione dell'opera.L'istituto giuridico dell'avvalimento è disciplinato dall'articolo 89 del codice degli appalti (Dlgs 18 aprile 2016 n.50) ed è normalmente utilizzato nelle procedure di gara di evidenza pubblica.Se fosse possibile l'utilizzo dell'avvalimento anche nell'ambito degli interventi edilizi previsti dall'articolo 119 del DL 34/2020 (Superbonus 110%) e del secondo comma dell'articolo 121 dello stesso decreto (altri interventi agevolati) molte realtà imprenditoriali di minori dimensioni potrebbero comunque riuscire ad ottemperare ai nuovi obblighi e restare sul mercato.Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sono state già avanzate richieste ai ministeri competenti in relazione all'applicabilità o meno dell'istituto dell'avvalimento agli interventi edilizi in oggetto.Ovviamente avvalersi della qualificazione SOA di altra impresa tramite l'istituto dell'avvalimento ha un costo. Ma prima di dover abbandonare definitivamente il settore, molte realtà imprenditoriali italiane valuteranno il rapporto costi/benefici dell'operazione e poi decideranno in autonomia.Se invece l'avvalimento verrà ritenuto non applicabile al settore dei bonus edili oggetto della nuova disposizione normativa allora sarà evidente che d'ora in poi in tale ambito potranno operare, se lo vorranno, soltanto poche imprese strutturate e di una certa dimensione. Ultima annotazione. In relazione al periodo transitorio la disposizione in commento al comma 3 prevede che nel caso in cui l'impresa esecutrice dei lavori non fosse in possesso della SOA oppure non l'avesse ottenuta pure avendone fatto richiesta a tempo debito, il beneficiario vedrà decadere il diritto alla relativa detrazione fiscale. Si tratta di una situazione nella quale vengono fatte ricadere sul proprietario dell'immobile pesantissime conseguenze per fatti ed a causa di comportamenti altrui del quale è del tutto estraneo e, soprattutto, non ha possibilità di intervento.

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi IMPOSTE E TASSE Lunedì 6 giugno 2022 25

Il richiamo al codice appalti apre uno spiraglio di semplificazione

Bonus edilizi, via di fuga

Avvalimento per superare certificazione Soa

ALL'ASSEGNA Cessioni, rischiano 33 mila poi

Barriere architettoniche, detrazioni ampie

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 04-06-2022
Pagina 27
Foglio 1

Una nota della Presidenza del consiglio (in G.U.) ufficializza la strategia contro gli hacker

Prodotti a prova di cybercrime

E standard cibernetici per chi eroga beni e servizi alle p.a.

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Appalti, startup e pmi a misura di cybersicurezza made in Italy: le pubbliche amministrazioni devono acquisire beni e servizi testati contro attacchi informatici. E i prodotti italiani, progettati e realizzati per difendersi da cybercriminali e cyberterroristi, devono essere certificati e sostenuti anche con misure fiscali. Sono queste le più significative ricadute sul sistema imprenditoriale delle 82 misure elencate nel Piano di implementazione 2022-2026, che si affianca alla Strategia nazionale di cybersicurezza, entrambe oggetto del comunicato della presidenza del consiglio dei ministri (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 2022). I documenti, adottati con dpcm del 17 maggio 2022, sono integralmente consultabili sul sito *www.acn.gov.it*. Ma vediamo di analizzare i punti salienti di questi strumenti di pianificazione, i quali, accanto agli obiettivi specifici per le imprese, descrivono gli scenari di risposta nazionale in caso di attacchi alla rete e ai sistemi informativi.

Appalti. Il Piano di implementazione preannuncia l'introduzione di leggi sull'inserimento negli appalti pubblici per l'acquisto di beni e servizi di requisiti di sicurezza informatica. Lo strumento acquisito di per sé dovrà garantire, per impostazione predefinita, un livello di sicurezza cibernetica. I fornitori pubblici, di conseguenza, dovranno sviluppare nel ciclo produttivo le sperimentazioni e test in grado di soddisfare questi standard.

Certificazioni. A sostegno della misura per gli appalti, la Strategia 2022-2026 ritiene di grande interesse per il mondo delle imprese il supporto allo sviluppo di schemi di certificazione e standard europei e internazionali in materia di cybersicurezza e la conseguente promozione dell'utilizzo di questi schemi da parte delle imprese italiane. Non si tratta di un semplice «bollino blu». Al contrario è l'attestazione di specializzazione, di cui si potranno avvalere le imprese, per giocarsi un vantaggio competitivo sul mercato, anche quello degli appalti pubblici.

Made in Italy. Una misura del Piano di implementazione (la n. 50) si propone di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane che offrono prodotti e servizi di cybersicurezza mediante il supporto agli investimenti, all'innovazione e alle esportazioni.

Startup. La misura 64 del Piano prevede incentivi per lo sviluppo di startup operanti nel settore della cybersicurezza e collaborazioni pubblico-privato con aziende del settore a conduzione femminile.

Scuola e lavoro. La misura 66 pianifica di agevolare la transizione di studenti e neolaureati, con competenze in cybersicurezza, verso il mondo del lavoro, mediante programmi di alternanza scuola-lavoro e di inserimento quali stage e apprendistato. Per le imprese dovranno essere disponibili incentivi all'assunzione di personale di primo livello. Sempre in questo ambito, la politica di agevolazioni sarà diretta a permettere per tutti i lavoratori pubblici e privati, inclusi quelli di livello apicale, il costante aggiornamento professionale, anche attraverso percorsi di formazione in materia di sicurezza cibernetica.

Sgravi fiscali. Il documento di Strategia 2022-2026 pretende sgravi fiscali per le aziende ed anche l'introduzione di aree nazionali a tassazione agevolata per la costituzione di un «parco nazionale della cybersicurezza» e dei relativi «hub» delocalizzati sull'intero territorio nazionale

Crittografia. La Strategia punta sull'uso della crittografia lungo l'intero ciclo di vita dei sistemi e servizi Ict: il traguardo è la realizzazione di tecnologie e sistemi di cifratura italiani.

Cybercrime. La Strategia scrive qualche riga anche a proposito del contrasto al crimine cibernetico con sottolineatura della necessità di un maggiore impegno nella prevenzione e nel contrasto ai cybercrime finanziario ed alle attività illecite dirette a colpire le infrastrutture finanziarie.

Fake news. La lotta contro la disinformazione online è un altro punto focale della Strategia, per prevenire e reprimere chi, sfruttando le caratteristiche del dominio cibernetico, mira a condizionare/influenzare processi politici, economici e sociali.

© Riproduzione riservata

Nel piano nazionale 82 misure

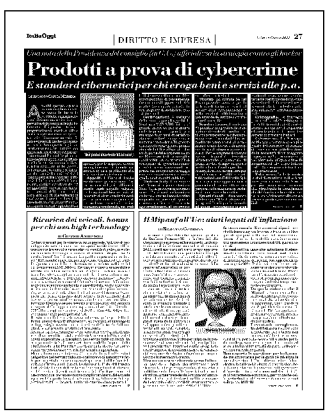

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 03-06-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Pensione a 64 anni e con il contributivo: tagli dal 10 al 18%

Il cantiere previdenza

Con la fine di Quota 102 a fine anno torna l'ipotesi della legge Fornero

Quota 102 è a metà del cammino: tra meno di sette mesi concluderà la sua breve corsa. E resta poco tempo per individuare prima del varo della manovra autunnale misure e correttivi per evitare un ritorno dal 2023 alla legge Fornero. Ma il confronto avviato dal governo a inizio dell'anno con le parti sociali è fermo da metà febbraio. Con lo scoppio del conflitto russo-ucraino e l'acuirsi della crisi energetica è cambiato l'ordine di priorità nell'agenda di palazzo Chigi. Ma sulla previdenza il tempo stringe e forze politiche e sindacati premono per riaprire il tavolo a colpi di proposte, non ultima quella di Quota 41 cara alla Lega.

Marco Rogari *—a pag. 7*

+7%

SPESA PENSIONISTICA NEL 2023
La spesa pensionistica nel 2023 è già prevista in crescita di oltre il 7 per cento a causa della corsa dell'inflazione.

La distribuzione delle pensioni

Gennaio - marzo 2022. *Dati in percentuale sul totale*

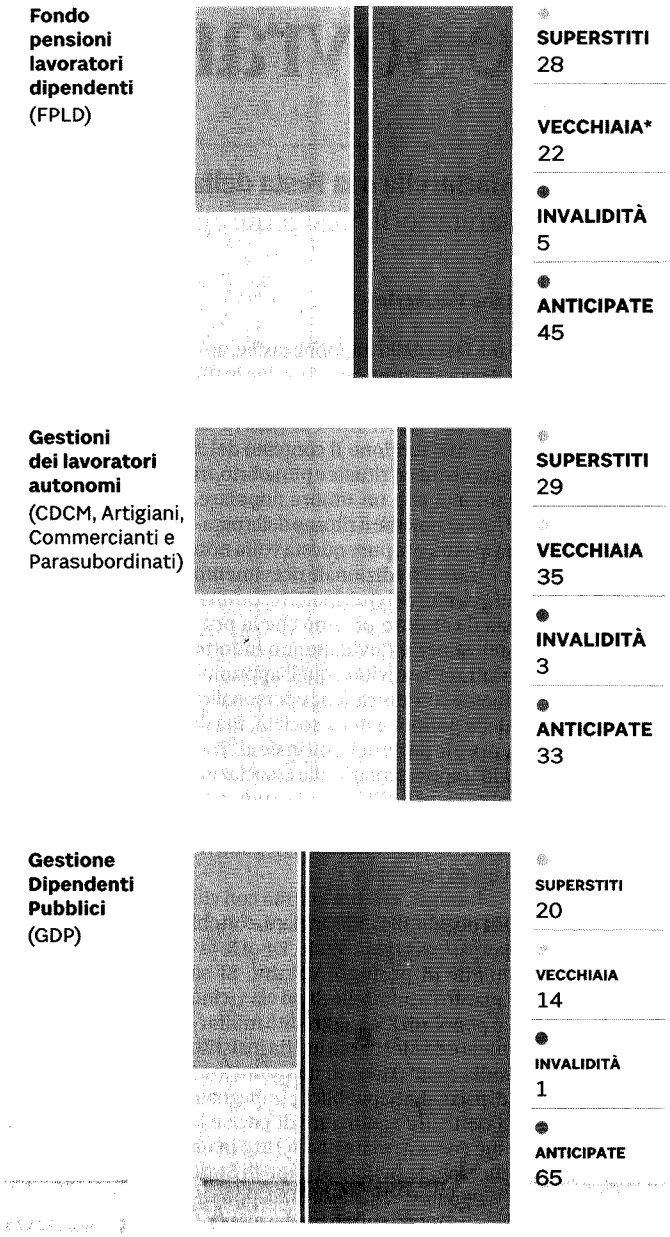

* Compresi i prepensionamenti; Fonte: Inps

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 03-06-2022
Pagina 1
Foglio 2 / 2

Pensioni, con uscite a 64 anni e contributivo tagli dal 10 al 18%

Il cantiere. Con lo stop a fine anno di Quota 102 sale il rischio di un ritorno integrale alla legge Fornero. Pronte varie opzioni ma il tavolo è congelato

Marco Rogari

Quota 102 è a metà del cammino: tra meno di sette mesi concluderà la sua breve corsa. E, almeno sulla carta, rimane a disposizione uno spazio di tempo assai ristretto per individuare prima del varo della manovra autunnale misure e correttivi che consentano di evitare un ritorno dal 2023 alla legge Fornero in versione integrale. Ma il confronto avviato dal governo a inizio dell'anno con le parti sociali per giungere a una sorta di mini-riforma, possibilmente condivisa, è fermo da metà febbraio. Con lo scoppio del conflitto russo-ucraino e l'acuirsi della crisi energetica è cambiato l'ordine di priorità nell'agenda di palazzo Chigi. Ma sulla previdenza il tempo stringe e le forze politiche e i sindacati sono in pressing per riaprire il tavolo a colpi di proposte, non ultima quella di Quota 41 cara alla Lega.

Il paletto fissato con chiarezza da Mario Draghi già alla fine dello scorso anno per vincolare al metodo di calcolo contributivo qualsiasi nuovo intervento mirato a consentire le uscite prima della soglia di vecchiaia sembra però restringere di molto il campo delle opzioni utilizzabili. E tra queste ci sarebbe quella di rendere accessibile a tutti il canale d'uscita con almeno 64 anni d'età e 20 di contribuzione, oggi di fatto consentito solo a chi è totalmente "contributivo". Dalle simulazioni tecniche effettuate nei mesi scorsi, che hanno fatto capolino al tavolo governo-sindacati, emerge che con il ricalcolo contributivo la riduzione dell'assegno dei lavoratori in regime "misto" (mix di contributivo e retributivo per coloro che al 31 dicembre 1995 non erano in possesso di più di 18 anni di versamenti) oscillerebbe sostanzialmente tra il 10 e il 18%.

Ma il picco di una riduzione del 18,6% del trattamento, vincolando al "contributivo" l'uscita a 64 anni, riguarderebbe un numero limitato di lavoratori in possesso fino a 17 anni di anni di versamenti al momento "agganciati" al retributivo. Molto più ampia invece sarebbe la fetta di soggetti con una quota di contribuzione fino a sei anni riconducibile al "retributivo" per i quali scatterebbe una riduzione dell'assegno non superiore al 10%.

Fino allo scorso febbraio, in ogni caso, il governo non ha formalizzato alcuna proposta ufficiale, a prescindere dalle simulazioni tecniche che hanno aleggiato sul tavolo. Ma è evidente che la scoglio più arduo da superare resta quello della flessibilità in uscita per i lavoratori del sistema "misto". Anche perché i "retributivi" puri sono destinati a non lasciare tracce in tempi relativamente brevi, come emerge dai dati monitorati da Inps e Mef: la platea in questo caso è scesa dai 297mila soggetti del 2020 a 193mila lavoratori di fine 2021, con un calo del 35 per cento.

Ma la prospettiva di aprire una via d'uscita unica a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno non alletta affatto i sindacati, che insistono sulla possibilità di consentire il pensionamento attorno ai 62 anni, salvaguardando anche in qualche modo la quota retributiva (su cui applicare eventualmente piccole "penalizzazioni" crescenti per ogni anno di anticipo rispetto alla soglia di vecchiaia), o, in alternativa, con 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica. E quest'ultima non è altro che la cosiddetta Quota 41 rispolverata dalla Lega, anche se nello stesso centrodestra non sono tutti d'accordo visto che in Forza Italia c'è chi ha auspicato una Quota 104 nella somma tra età e anzianità contributiva.

Queste ipotesi non sembrano però rispettare un'altra delle condizioni irrinunciabili poste dal governo per individuare un eventuale meccanismo flessibile: la necessità di evitare un impatto marcato sui conti pubblici e, in particolare, di non appesantire ulteriormente la spesa pensionistica. Che nel 2023 è già prevista in crescita di oltre il 7% a causa della corsa dell'inflazione. Più in linea con lo schema del governo appare la proposta del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che punta, con un costo di poco superiore ai 400 milioni il primo anno, a consentire l'anticipo a 63-64 anni della sola quota contributiva per poi recuperare la fetta retributiva al raggiungimento della soglia di vecchiaia dei 67 anni. Ma tutto è legato alla ripartenza, o meno, del confronto, che viene sollecitata con forza dai sindacati e da varie forze politiche e che è auspicata dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, così come dal presidente dell'associazione Lavoro&Welfare, e presidente della Commissione tecnica sui lavori gravosi, Cesare Damiano. In mancanza di una scelta almeno in parte condivisa, al governo rimarrebbero sostanzialmente due strade da percorrere: tornare in toto nell'alveo della riforma Fornero oppure prorogare di un anno Quota 102, che però stata bocciata nei giorni scorsi da Bruxelles al pari di Quota 100.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRESSING
Sale la pressione di Lega e sindacati per pensioni con 62 anni o Quota 41 Ma dalla Ue è arrivato lo stop alle «quote»

LA PLATEA
Si riduce il bacino dei lavoratori totalmente retributivi: dai 297mila del 2020 a 193mila nel 2021

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 04-06-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Agevolazioni
Ricerca e sviluppo, la scelta della sanatoria va motivata

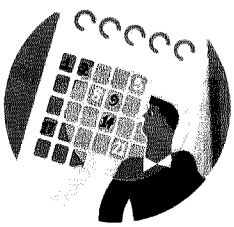

Emanuele Reich e **Franco Vernassa**
—a pag. 22

Bonus ricerca e sviluppo, la sanatoria è da motivare

Crediti d'imposta

Nella dichiarazione analitica vanno illustrate le ragioni della rideterminazione

Prima l'esame delle attività che hanno prodotto il credito poi la scelta sul riversamento

Emanuele Reich
Franco Vernassa

Tutto pronto per la sanatoria del credito d'imposta ricerca e sviluppo del quinquennio 2015-2019 di cui all'articolo 3 del decreto legge 145/2013, a seguito della pubblicazione del provvedimento del 1° giugno 2022 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 giugno), che, terminata la pubblica consultazione, ha approvato il modello e le istruzioni.

Le attività preliminari

Entro il 30 settembre 2022 le imprese dovranno:

- riesaminare criticamente sotto il profilo tecnico, fiscale e documentale le attività che hanno originato il credito già utilizzato, alla luce anche delle interpretazioni succedutesi nel tempo, ad esempio in tema di software (circolare Mise 59990 del 9 febbraio 2018), attività innovative di processo (risoluzione 40/E del 2 aprile 2019), industria alimentare (risposta 188 del 17 marzo 2021), e più in generale dei criteri della novità e dell'originalità, e
- decidere se riversare il credito, anche solo parzialmente, o mantenere le proprie posizioni (articolo 5, commi 7-12, del decreto legge 146/2021).

Da un punto di vista procedurale, il riversamento senza applicazione di interessi e sanzioni riguarda il credito:

- "maturato" nel quinquennio 2015-2019 (soggetti solari);
- che alla data di entrata in vigore del decreto legge 146/2021 (22 ottobre 2021) risulta indebitamente utilizzato in compensazione e non recuperato con atto già definitivo.

L'accesso alla procedura è escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione:

- sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, ovvero
- sia privo della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili.

Il riversamento spontaneo è riservato ai soggetti che abbiano:

a) realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
b) applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto legge 143/2013 in maniera non conforme alla disposizione d'interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 145/2018;
c) commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
d) commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura di accesso

Le imprese che intendono riversare il credito dovranno presentare esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2022, la richiesta sul modello approvato il 1° giugno 2022 specificando per ciascun periodo da sanare (sezioni I-V):

- la motivazione della regolarizzazione tra uno o più dei quattro ca-

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

si prima indicati;

- la presenza di atto istruttorio o di recupero del credito o altro provvedimento impositivo;
- i dati rilevanti per la determinazione del credito d'imposta, con indicazione delle spese agevolabili sostenute; per gli anni 2017, 2018 e 2019 ci si deve riferire alle dichiarazioni dei redditi presentate, mentre per il 2015 e 2016 i dati devono essere inseriti analiticamente ex novo;
- il dettaglio delle date e degli indebiti utilizzi in compensazione del credito;
- il calcolo dell'importo del credito da riversare, poi riepilogato nella sezione VI.

Quale novità assoluta, il modello contiene per ogni periodo d'imposta interessato la «dichiarazione analitica» che consiste in una pagina editabile libera nella quale il contribuente deve illustrare la ragione posta alla base della rideterminazione del credito d'imposta e del conseguente indebito utilizzo in compensazione.

L'importo del credito d'imposta indebitamente utilizzato in compensazione dovrà essere riversato entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 2023 e 2024, con interessi calcolati al tasso legale.

Il riversamento dovrà essere cash, non potendosi avvalere della compensazione nel versamento tramite modello F24 di cui all'articolo 17 del Dlgs 241/1997; da notare che la procedura si perfeziona con il pagamento in unica soluzione o dell'ultima rata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'importo del credito d'imposta indebitamente utilizzato va versato entro il 16 dicembre

IN SINTESI

1

I SOGGETTI

Chi deve presentare la domanda

La richiesta può essere presentata da tutti i soggetti che, ai fini della determinazione del credito maturato per l'attività di R&S, per i periodi di imposta 2015-2019, hanno:

- realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del Dl 145/2013 in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 145/2018;
- commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento

2

LE ESCLUSIONI

L'utilizzo indebito blocca l'iter

La presentazione della domanda è preclusa per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. La richiesta di regolarizzazione, inoltre, non può essere presentata nei casi in cui sia accertato o constatato che il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:

- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili

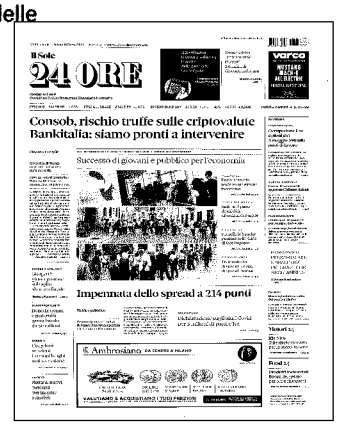
Consob, rischio truffe sulle criptovalute
Bankitalia: siamo pronti a intervenire
Successo di giovani e pubblico per l'economia
Impennata dello spread a 214 punti

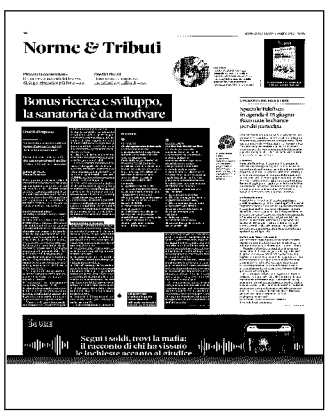
Norme & Tributi
Bonus ricerca e sviluppo, la sanatoria è da motivare

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 02-06-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

LAVORO

Colpo di freno in aprile: -12mila occupati

Claudio Tucci —a pag. 4

Il lavoro frena ad aprile: -12mila dipendenti

Istat. I lavoratori a tempo indeterminato calano di 4mila unità, +9mila quelli a termine. Meno occupati tra le donne e tra chi ha 35-49 anni

Claudio Tucci

Prima frenata dell'occupazione ad aprile. Dopo due mesi di crescita ininterrotta e piuttosto sostenuta, il numero di chi ha un impiego è sceso di 12mila unità rispetto a marzo (il tasso di occupazione è rimasto invariato al 59,9%). Il calo degli occupati è concentrato tra le donne (-43mila occupate in un mese), tra i lavoratori nella fascia d'età 35-49 anni (quindi il "core" della forza lavoro - qui a pesare è la ripresa della cig con riduzione dell'orario di lavoro), e tra gli autonomi, che continuano a contrarsi, -17mila indipendenti su marzo. Il clima di incertezza legato alle difficoltà economiche (con un Pil in contrazione), aggravato dalle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina si vede, anche sul fronte lavoro, nelle tipologie contrattuali utilizzate dalle imprese per assumere: ad aprile i lavoratori a tempo indeterminato sono diminuiti di 4mila unità, mentre i rapporti a termine sono saliti di 9mila posizioni, raggiungendo quota 3.166.000 persone impiegate a tempo determinato. il valore più elevato dal 1977 (inizio serie storiche).

La fotografia (provvisoria) scattata ieri dall'Istat sul mercato del lavoro ha confermato i primi segnali di difficoltà dell'occupazione, anticipati dai dati previsionali Excelsior di Unioncamere-Anpal, e ribaditi nei giorni scorsi da Inps. Il tasso di disoccupazione è sceso all'8,4% (tra le donne però è salito al 9,6%), e c'è stata una ripresa degli inattivi, tra cui molti scoraggiati: sono cresciuti, in un mese, di 34mila unità. Nell'area Euro il tasso di disoccupazione ad aprile è risultato stabile al 6,8% (fonte Eurostat). Anche il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è in calo, al 23,8%, ma restiamo nei bassi fondi della classifica internazionale, peggio di noi solo la Grecia (36,8%) e la Spagna (28,9%); e ci manteniamo lontanissimi dai primi della classe, la Germania stabile al 5,7% di tasso di disoccupazione under25, grazie anche al sistema di formazione duale che da noi attende ancora il rilancio (si spera nel Pnrr).

Nel confronto tendenziale (aprile 2022 su aprile 2021) il numero di occupati è cresciuto di 670mila unità (354mila a termine, 304mila permanenti, 12mila indipendenti). I disoccupati sono scesi di 428mila unità, gli inattivi di -540mila persone. Sull'anno l'unico segno meno sul fronte occupati riguarda la fascia d'età 35-49anni che si è ridotta di 32mila unità (una contrazione legata alla componente demografica). E sempre legata alla denatalità, e in parte anche alle riforme pensionistiche che hanno allungato l'uscita dal lavoro, è la forte crescita degli occupati over50, negli ultimi 10 anni cresciuti di quasi 2,7 milioni di unità (a discapito delle coorti più giovani, tutte in riduzione). Un dato su cui riflettere come sollecitato martedì anche da Bankitalia, che nella relazione annuale ha evidenziato come nel 2021 la popolazione tra i 15 e i 64 anni, la fascia di età convenzionalmente utilizzata per individuare le persone in età da lavoro, sia scesa di circa 270mila unità rispetto all'anno prima, riducendo, a parità di tasso di partecipazione, le forze di lavoro di circa 171mila unità.

Le reazioni ai dati Istat sono di preoccupazione. Per Confcommercio, il mercato del lavoro, in un contesto economico incerto, ha mostrato, ad aprile, «una minore dinamicità», e il «lavoro autonomo è in sofferenza» (-247mila occupati da inizio pandemia, febbraio 2020). Anche Confesercenti parla di incertezze, e di prima frenata. E se il M5S, per i molti contratti a termine, invoca il ritorno integrale del decreto dignità, da Fi frenano: «I contratti a tempo sono uno strumento serio e solido - ha subito replicato l'azzurro Paolo Zangrillo -. Il decreto dignità ha mostrato plasticamente la sua inadeguatezza in tempi normali, invocarlo ora significa essere fuori dalla realtà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasso di disoccupazione giù all'8,4% (tra le donne però è salito al 9,6%). In ripresa gli inattivi, tra cui molti scoraggiati

Riforma fiscale, tutte le novità su lotta all'evasione e flat tax

Missili Usa per Kiev, sale la tensione

Il lavoro frena ad aprile: -12mila dipendenti

Taglio al cuneo, produttività e integrativi per alzare i salari

Il Covid taglia il secondo livello

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

23,8%

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE
Il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è in calo, al 23,8%, ma restiamo tra i peggiori in Europa dopo Grecia e Spagna

ISTAT
La fotografia (provvisoria) scattata ieri dall'Istat sul mercato del lavoro ha confermato i primi segnali di difficoltà dell'occupazione

ANSA

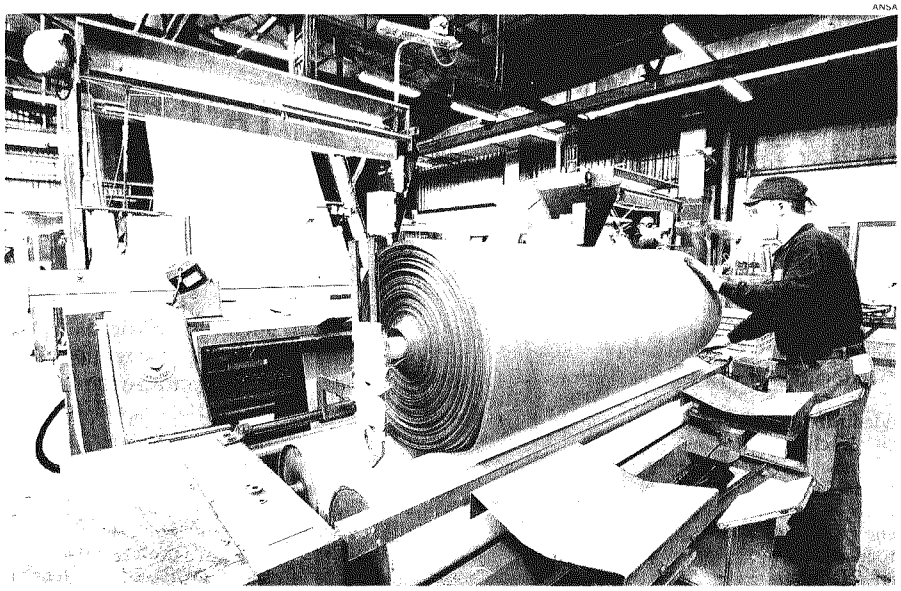

In azienda. L'incertezza legata alle difficoltà economiche e alla guerra in Ucraina pesa sul mercato del lavoro

Il mercato del lavoro

Aprile 2022, dati destagionalizzati

	Totale Occupati	Dipendenti	Dipendenti Permanenti	Dipendenti A termine	Indipendenti
VALORI ASSOLUTI MIGLIAIA DI UNITÀ	23.021	18.077	14.911	3.166	4.944
VARIAZIONI CONGIUNT. APR-MAR 2022 MIGLIAIA DI UNITÀ	-12	+5	-4	+9	-17
%	-0,1%	0,0%	0,0%	+0,3%	-0,3%
VARIAZIONI TENDENZIALI APR-2022/ APR-2021 MIGLIAIA DI UNITÀ	+670	+658	+304	+354	+11
%	+3,0%	+3,8%	+2,1%	+12,6%	+0,2%

Fonte: Istat

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 02-06-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Ichino: in Italia i salari restano bassi perché scontano la più bassa produttività del lavoro

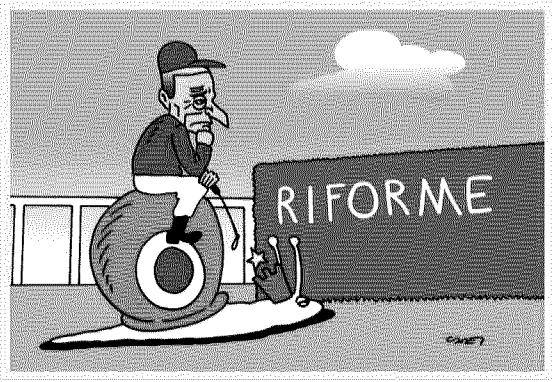

«Gli stipendi in Italia sono più bassi dei Paesi europei anche perché scontano la più bassa produttività del lavoro... tendiamo a mantenere in vita enti pubblici, così come aziende private, poco o per nulla produttivi più a lungo di quanto accada negli altri Paesi. Così cresce solo la produttività delle aziende più avanzate, ma la media resta ferma», dice Pietro Ichino, giuslavorista dell'Università statale di Milano, ex parlamentare del Pd. La proposta del ministro del lavoro Andrea Orlando di legare i salari all'inflazione? «Reintrodurre una scala mobile significherebbe gettare benzina sul fuoco dell'inflazione. E l'inflazione fa danno soprattutto ai redditi fissi».

Ricciardi a pag. 7

Se non cresce questa, difficilmente possono salire le retribuzioni. Le differenze con la Ue

Salari bassi, nodo produttività

Pietro Ichino, giuslavorista Università Statale di Milano

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Gli stipendi in Italia sono più bassi dei Paesi europei anche perché scontano la più bassa produttività del lavoro... tendiamo a mantenere in vita enti pubblici, così come aziende private, poco o per nulla produttivi più a lungo di quanto accada negli altri Paesi.

Così cresce solo la produttività delle aziende più avanzate, ma la media resta ferma», dice **Pietro Ichino**, giuslavorista dell'Università Statale di Milano, ex parlamentare del Pd, considerato il padre del Jobs act. La proposta del ministro del lavoro **Andrea Orlando** di legare i salari all'inflazione? «Reintrodurre una scala mobile significherebbe gettare benzina sul fuoco dell'inflazione. E l'inflazione fa danno soprattutto ai redditi fissi». In merito al lavoro che non c'è, in realtà «da anni ormai le aziende più dinamiche incontrano difficoltà crescenti a trovare il personale che cercano: la difficoltà riguardava il 32 per cento delle ricerche a fine 2019, prima della pandemia, ora riguarda il 38 per cento».

Domanda. Professor Ichino, i dati pubblicati dall'Ocse sono davvero impressionanti: mentre in alcuni Paesi dal 1990 a 2020 le retribuzioni sono aumentate di due volte e mezza, in Italia sono rimaste ferme o addirittura arretrate.

Risposta. La tabella dell'Ocse riguarda un periodo di tre decenni, durante il quale alcuni Paesi, in particolare tutti quelli che compaiono nella parte alta, sono usciti dal sistema sovietico, raddoppiando o addirittura triplicando il prodotto interno. Non possiamo certo confrontare la nostra situazione con questi. Dobbiamo confrontarci con la Germania e la Francia, che nel trentennio hanno visto aumentare le retribuzioni medie di oltre il 30 per cento. Certo è che noi, invece, siamo rimasti quasi fermi.

D. Appunto. Come spiega una performance italiana così meschina? L'Italia fa -2,9%, la Francia +31%, la Germania 33,7%.

R. Le spiegazioni possibili sono molte; e ciascuna probabilmente coglie una parte delle cause di questa stagnazione. Tutte comunque partono da un fatto da cui non si può prescindere: l'andamento delle retribuzioni è strettamente correlato con quello della produttività del lavoro. Se questa non cresce, difficilmente possono crescere quelle.

D. Partiamo dunque da questo dato. Perché la produttività del lavoro non cresce?

R. La produttività del lavoro è il prodotto di due fattori: la qualità dell'azienda, cioè del contesto organizzativo e strumentale in cui la persona è inserita, e l'impegno della persona stessa. Solitamente, da sinistra si sottolinea solo il primo fattore, da destra solo il secondo. Ma contano tutti e due: basti considerare che è sufficiente l'azzeramento di uno solo dei due fattori per azzerare il risultato.

D. Incominciamo dal discorso "di sinistra": che cosa manca in Italia dal punto di vista della organizzazione e della strumentazione?

R. Rispetto agli altri maggiori Paesi europei, il nostro Paese è molto meno aperto agli investimenti diretti esteri. Questo incide molto, perché le imprese multinazionali sono mediamente assai più capaci delle indigene di valorizzare il lavoro dei dipendenti, cioè di renderlo più produttivo. Poi occorre considerare che noi tendiamo a mantenere in vita enti pubblici, così come aziende private, poco o per nulla produttivi più a lungo di quanto accada negli altri Paesi. Così cresce solo la produttività delle aziende più avanzate, ma la media resta ferma.

D. Rimedi?

R. Non mantenere in vita, difendendole con le unghie e coi denti, le strutture improduttive; al contrario, favorire, assistere e sostenere in ogni modo il trasferimento dai lavoratori da queste a quelle più produttive. Questo trasferimento presenta dei costi per le persone, in termini di stress e di mutamento delle abitudini precedenti; talvolta richiede uno spostamento geografico; ecco: occorrerebbe una politica di incentivo economico al trasferimento, capace di compensare abbondantemente il costo personale e familiare.

D. Un rimedio un po' costoso.

R. Non più costoso, certo, che tenere in vita carrozzoni pubblici o semipubblici: penso a tante aziende regionali o comunali. Oppure aziende decotte, il cui personale viene tenuto in cassa integrazione per anni.

D. Ma le aziende più produttive sono interessate ad assumere personale proveniente da queste strutture improduttive?

R. L'indagine Unioncamere-Anpal risponde a questa domanda con dei dati impressionanti. Da anni ormai le aziende più dinamiche incontrano difficoltà crescenti a trovare il personale che cercano: la difficoltà riguardava il 32 per cento delle ricerche a fine 2019, prima della pandemia, ora riguarda il 38 per cento.

D. Anche per le categorie professionali più basse?

R. Sì, ce n'è per tutti. I casi di difficoltà di reperimento superano il 60 per cento per operai specializzati e qualificati del settore tessile e abbigliamento, per i fonditori, i

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

saldatori, i meccanici, i riparatori, i manutentori, gli antennisti. Superano il 40% per cuochi, macellai, falegnami, mungitori, e l'elenco potrebbe continuare ancora a lungo.

D. Dunque lei dice che sul livello medio dei salari italiani pesa anche un funzionamento difettoso dei servizi al mercato del lavoro?

R. Sì, se fossimo capaci di innervare il tessuto produttivo con una rete capillare di servizi efficienti di orientamento professionale, informazione, formazione mirata alle esigenze delle imprese e controllata nella sua efficacia, non solo aumenterebbe la sicurezza economica dei lavoratori, ma aumenterebbe la loro produttività media.

D. Lei ha sostenuto che sul livello dei salari italiani pesa anche un più alto contenuto assicurativo del contratto di lavoro. Questo significa che negli altri paesi della Ue il lavoro subordinato è meno garantito?

R. Ogni contratto di lavoro contiene una sorta di polizza assicurativa, nel senso che l'impresa si accolla in qualche misura il rischio delle sopravvenienze negative, "vendendo sicurezza" al dipendente. Questa maggior sicurezza i dipendenti in realtà la pagano con una minor retribuzione. È una sorta di "premio assicurativo", che ovviamente non compare nelle buste-paga, ma che è evidente se si confronta la differenza di retribuzione tra un lavoratore autonomo e uno subordinato, a parità di contenuto dell'attività prestata.

D. Ridurre quello che lei chiama "contenuto assicurativo" del rapporto significherebbe maggiore flessibilità. Questo non comporta penalizzare ulteriormente i lavoratori?

R. C'è un contenuto assicurativo implicito nel contratto di lavoro, la "polizza assicurativa" di cui parlavo prima, e uno esplicito, costituito dalle assicurazioni obbligatorie, con la corrispondente contribuzione. Su entrambi i piani i contratti di lavoro italiani si caratterizzano per un sovraccarico di contenuto assicurativo rispetto agli altri Paesi europei maggiori, in primo luogo Francia e Germania.

D. Sta proponendo di allineare la contribuzione obbligatoria a quella della Francia o della Germania?

R. Una cosa è certa: questa è l'unica misura che lo Stato può prendere per aumentare le retribuzioni nette, se si esclude l'istituzione dello standard minimo orario, che però le parti sociali oggi sembrano rifiutare.

D. Il governatore della Banca d'Italia invita a evitare una spirale salari-inflazione. Per il ministro del lavoro Orlando invece è proprio all'inflazione che vanno agganciati i salari.

R. Reintrodurre una scala mobile significherebbe gettare benzina sul fuoco dell'inflazione. E l'inflazione fa danno soprattutto ai redditi fissi.

D. Il segretario della Cgil Landini chiede una riforma fiscale che riduca la tassazione su lavoro dipendente e pensioni a partire dai redditi più bassi. Concorda?

R. Attualmente la fascia di reddito da lavoro dipendente o pensione esente da Irpef arriva ai 15.000 euro annui. Mi sembra un livello accettabile. Al di sopra di questa soglia, credo anch'io che si debba ridurre la pressione fiscale, al pari di quella contributiva; ma questo implica che la si sposti sul consumo, o sulla proprietà. Che è proprio quello che ci raccomanda la UE.

D. Sul tavolo c'è anche la detassazione degli aumenti salariali contrattati da qui in avanti.

R. Questo, certo, è uno dei modi in cui la detassazione può realizzarsi. La detassazione dovrebbe essere riferita – come si è già fatto negli anni scorsi – ai premi collegati agli aumenti di produttività o di redditività dell'azienda. Ivi compreso un premio di default, istituito dal ccnl ma liberamente sostituibile ad opera della contrattazione aziendale, collegato alla variazione del margine operativo lordo registrata in azienda nell'ultimo anno.

D. Un nuovo patto governo-sindacati-imprese potrebbe essere una via per comporre le diverse esigenze e sostenere produttività e lavoro in questa fase straordinaria?

R. La concertazione può costituire la marcia in più per la nostra economia, come è accaduto nel 1992-93. Ma essa presuppone che tra governo, sindacati e imprenditori ci sia un sostanziale consenso sugli obiettivi generali da conseguire e sui mezzi per realizzarli. Oggi purtroppo non sembra che il nostro sistema delle relazioni industriali soddisfi questo requisito.

© Riproduzione riservata

La produttività del lavoro è il prodotto di due fattori: la qualità dell'azienda e l'impegno della persona. Solitamente, da sinistra si sottolinea solo il primo fattore, da destra solo il secondo. Ma contano tutti e due

La proposta del ministro Orlando di agganciare i salari all'inflazione? «Reintrodurre una scala mobile significherebbe gettare benzina sul fuoco dell'inflazione. E l'inflazione fa danno soprattutto ai redditi fissi»

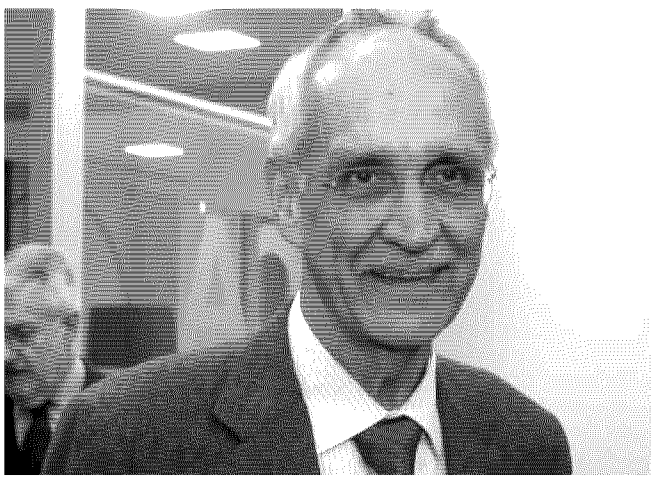

Pietro Ichino

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 03-06-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Famiglia

Assegno unico, per arretrati e conguagli istanze entro il 30 giugno

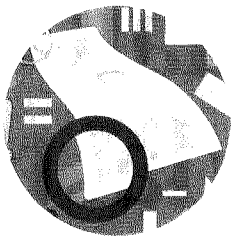

Massara e **Pizzin**

—a pag. 27

Assegno unico, per gli arretrati domande entro il 30 giugno

Sostegni alle famiglie

Per le richieste dal 1° luglio nuova misura in pagamento a partire dal mese successivo

Termine ultimo a fine mese anche per i conguagli non ottenuti in assenza di Isee

Mauro Pizzin

Andranno presentate all'Inps entro il 30 giugno le domande per l'assegno unico universale recuperando gli arretrati dallo scorso marzo, mese in cui è diventato operativo il sostegno economico alle famiglie introdotto dal Dlgs 230/2021. Per le domande dal 1° luglio, infatti, l'assegno verrà riconosciuto dal mese dopo.

Si ricorda che l'assegno unico spetta per ogni figlio minorenne e maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni (in determinati casi) e senza limiti di età nel caso di figli disabili, nonché nel caso di una sola persona se titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente con età inferiore a 18 anni o, se maggiorenne, inabile al lavoro (cosiddetti nuclei orfanili, a cui viene equiparato il nucleo composto dal solo coniuge superstite minore di età o inabile).

Entro fine mese potrebbero emergere così nuclei familiari "ritardatari" che non ancora hanno chiesto il contributo, la cui erogazione – tranne che per i percettori di reddito di cittadinanza (Rdc) – non avviene d'ufficio ma richiede, in presenza dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno indicati nell'articolo 3 del Dlgs 230/2022, una domanda presentabile direttamente sul sito Inps tramite il servizio «Assegno unico e universale per i figli a carico» con Spid almeno di livello 2, Cie o Cns. In alternativa, si può contattare il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa), il numero 06 164.164 (da rete mobile e a pagamento) o affidarsi ai servizi telematici gratuiti dei patronati.

Lo scenario

I dati sui primi tre mesi di funzionamento del nuovo strumento, resi noti questa settimana dall'Inps (si veda il Sole 24 Ore del 1° giugno) confermano la bontà dei risultati già conseguiti: al 30 maggio oltre cinque milioni di domande presentate hanno coinvolto più di otto milioni di figli, a cui si stima possono essere aggiunti altri 500mila appartenenti a famiglie con reddito di cittadinanza.

È un biglietto da visita importante per una misura che intende essere universale e in quanto tale viene erogata avendo come unico parametro la condizione economica del nucleo familiare, interessando un perimetro più ampio di soggetti a prescindere dalla loro condizione lavorativa. Una misura che, partendo da questi presupposti e in un'ottica di semplificazione, ha assorbito il premio alla nascita o all'adozione, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili e l'assegno di natalità e le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Domande in assenza d'Isee

Il termine del 30 giugno sarà rilevante anche per chi abbia presentato domanda di assegno all'Inps in assenza di Isee valido e che per questo motivo ha ricevuto l'importo minimo previsto per tutti i nuclei richiedenti (50 euro per i figli minori e, in particolari casi, 25 euro per quelli maggiorenni a carico fino a 21 anni). L'assegno unico si caratterizza, infatti, per una quota modulata in modo progressivo che va da un massimo di 175 euro per figlio minore con Isee fino a 15mila euro a un minimo di 50 euro per figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro.

Le famiglie interessate potrebbero non essere poche: secondo i dati

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Inps relativi al trimestre marzo-maggio il 23% delle oltre 5 milioni di domande presentate è stato, infatti, inoltrato da soggetti senza Isee. Per ottenere i conguagli dei mesi precedenti, costoro dovranno predisporre una Dsu entro fine mese, magari con l'ausilio di un Caf, e modificare la richiesta precedentemente inviata: in caso di inoltro da luglio in poi l'eventuale maggiorazione decorrerà dal mese di presentazione.

Modello integrativo con Rdc

Affinché abbia efficacia retroattiva, entro il 30 giugno anche i nuclei percettori di reddito di cittadinanza con assegno unico potranno inoltrare il modello integrativo «Rdc-Com AU», in grado di maggiorare l'entità dello stesso grazie a informazioni non note all'Inps.

Si tratta di un adempimento importante, considerato che i dati sui percettori di reddito di cittadinanza in possesso dell'Istituto molte volte non sono in grado di fotografare l'esatta situazione del nucleo interessato e questo spiega probabilmente perché per il mese di marzo siano stati erogati gli assegni dall'Inps solo a circa 322mila nuclei in cui sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili e a quelli composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili nei limiti del 50% dell'importo spettante.

Servirà, invece, l'invio del modello integrativo con un figlio maggiorenne a carico fino a 21 anni rispetto al quale sussistono i requisiti previsti dal Dlgs 230/2021 per il percepimento dell'assegno o, ancora, in presenza di nuclei complessi o per il riconoscimento della maggiorazione compensativa spettante per la presenza nel nucleo di genitori entrambi titolari di reddito da lavoro.

Anche in questo caso la mancata presentazione del modello entro il 30 giugno comporterà la sola perdita degli arretrati: il documento può essere infatti inviato da marzo di ogni anno e fino al 28 febbraio dell'anno successivo, ragion per cui da luglio la prima erogazione dell'integrazione avverrà il mese dopo rispetto a quello in cui il modello è stato presentato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valore dell'erogazione legata alle condizioni economiche del nucleo familiare

1

LA MISURA
Il via dallo scorso 1° marzo
L'assegno unico universale, introdotto dal Dlgs 230/2021 dallo scorso 1° marzo, è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili

2

A CHI SPETTA
Nuclei con figli e orfanili
L'assegno unico spetta ai nuclei con figli e orfanili. Rimangono invece gli Anf per i nuclei composti da coniugi non legalmente separati o dagli uniti civilmente e/o da fratelli, sorelle e nipoti sotto i 18 anni o a prescindere dall'età in caso di soggetto inabile, orfani dei due genitori e senza diritto di pensione ai superstiti

3

LE CONDIZIONI
Erogazione su domanda
L'importo dell'assegno varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di Isee valido al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. Ai percettori di reddito di cittadinanza è corrisposto d'ufficio dall'Inps

4

LA PROCEDURA
Istanze annuali
La domanda per l'assegno va presentata dal 1° gennaio di ogni anno per il periodo tra marzo dell'anno di presentazione e febbraio di quello dopo da uno dei due genitori con responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio e dai figli maggiorenni aventi diritto per la loro quota

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 02-06-2022
Pagina 10
Foglio 1 / 2

In sede europea si inizia a discutere di prezzo calmierato. Ma un accordo non sarà facile

Pro e contro il tetto al gas

Decisivo contro l'inflazione. No, rischio razionamento

DI CARLO VALENTINI

Il vertice Ue ha iniziato a discutere su un tetto al prezzo del gas, e ciò dovrebbe portare un po' d'ossigeno sul fronte del caro-prezzi energetico e quindi dell'inflazione che sta assumendo valori preoccupanti. Non a caso il presidente del Consiglio ha rivendicato con soddisfazione questo risultato, frutto anche delle sue sollecitazioni in sede europea. Bisognerà ora verificare le modalità di attuazione dell'accordo poiché, al di là degli evviva, i problemi non mancano. A cominciare da quello delle riserve. In pratica l'imposizione di un tetto significa che se il prezzo del mercato supera quello stabilito, si sospendono gli acquisti e si usano le riserve. Ma poiché le riserve sono scarse in tutti i Paesi Ue e con le crisi incombenti è problematico rimpinzarle, che succederà quando per fare produrre le industrie e riscaldare le case ci sarà bisogno di gas ed esso non si troverà sul mercato al prezzo calmierato? Innanzi tutto chi avrà qualche riserva di gas la dovrà mettere in comune e quindi potrebbe verificarsi che chi ha sviluppato le possibilità di immagazzinamento, come sta avvenendo in Italia, si ritrovi a doverlo conferire e a razionare la distribuzione.

Su questo fronte è Antonio Maria Rinaldi, che ha insegnato economia al Link Campus University di Roma e all'università di Pescara, ora è europarlamentare della Lega: «Sì, andrà a finire che noi dovremo dare il gas agli altri. Se supera certi livelli, intervengono le giacenze. Però c'è un particolare: che l'Italia guarda caso è il Paese europeo con lo stoccaggio più ampio. Allora andrà a finire che noi dovremo conferire il gas. Quindi, stiamo molto attenti con i meccanismi. Il diavolo sta nei particolari. Tra l'altro, sempre sul tema energetico, fatico a comprendere l'accordo sul petrolio, sanzionato solo quello via mare. Se la prendono con **Orbàn**, premier ungherese, ma l'Ungheria mi sembra che non abbia il mare vicino; quindi, ovviamente ha l'interesse all'approvvigionamento via oleodotto. Anche la Germania ha enorme interesse a lasciare aperta questa via degli oleodotti, perché sappiamo che ne hanno ben due. L'approvvigionamento di petrolio via mare tocca alcuni Paesi, come il nostro, ma non altri. Quindi da questo accordo noi ci rimettiamo».

C'è poi il problema della risposta russa a un simile provvedimento ed è uno dei motivi del dissenso tedesco, rientrato sull'altare del compromesso (con la deroga sul petrolio con gli oleodotti). Lo spiega il ministro delle Finanze tedesco **Christian Lindner**: «Si rischia che la parte russa interrompa i flussi. Se modifichiamo unilateralmente i contratti, **Putin** potrebbe reagire stoppando di netto le forniture di energia. Non so quali sarebbero le conseguenze per l'Ue, ma posso dire che per la Germania non ci sarebbe solo una perdita di benessere o una riduzione della crescita. Certi settori industriali non sarebbero più in grado di produrre».

È perplesso anche l'economista Alberto Clò (docente a Bologna): «Porre un tetto ai prezzi di mercato del gas è come chiudere un termometro: anche se il display è chiuso al massimo, la temperatura potrebbe comunque aumentare in background senza che nessuno se ne accorga. Potrebbe avere gravi conseguenze per l'efficienza e l'efficacia del mercato del gas come meccanismo di allocazione e portare a gravi effetti collaterali indesiderati. Quel che deve essere fatto è diversificare l'approvvigionamento, garantire un livello adeguato di gas stoccato da riservare al consumo nazionale e sostenere le famiglie vulnerabili».

Pro o contro? Fissare un tetto pari al 60% dell'attuale prezzo di mercato significa risparmiare in bolletta circa il 30%. Un vantaggio di non poco conto nell'attuale situazione ed è ciò che sottolineano i favorevoli al tetto europeo, come **Davide Tabarelli**, presidente di Nomisma Energia: «Sarà difficile, imbarazzante, creerà problemi, ma porre un tetto al prezzo del gas è utile. Tutti vorremmo che i mercati funzionassero senza intervento, liberamente, grazie alla virtù della mano invisibile, ma questo accade, di solito, in condizioni normali, mentre quando arrivano eventi eccezionali, come una guerra, le cose cambiano e va introdotto il price cap».Aggiunge **Simone Tagliapietra**, dell'istituto di ricerca Bruegel di Bruxelles: «L'introduzione di una tariffa limita la rendita russa da questo export e al tempo stesso gli impatti economici della crisi sull'Europa, mantenendo in vita i flussi. Non dimentichiamoci che la Russia vende in Europa o non vende perché non è in grado di rimpiazzare in tempi brevi questa domanda, e quindi Mosca avrà comunque convenienza a continuare a inviare gas pur guadagnandoci di meno».

Anche il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, plaude: «Il problema dell'energia in Italia è più acuto. Per noi la quota di elettricità prodotta dal gas è molto più alta persino che in Germania e questo rischia di diventare un handicap per le imprese, perché il gas è rincarato molto più delle altre fonti di energia. Ecco perché è stato corretto da parte dell'Ue prevedere un tetto al prezzo del gas. Se ci saranno nuove obiezioni, al di là dell'accordo, vanno superate. La Norvegia nel 2021 ha visto crescere i proventi del suo fondo sovrano di 150 miliardi, vendendoci il gas a queste quotazioni sestuplicate. Quanto alla Germania, compra il gas dalla Russia verosimilmente a prezzi molto inferiori di quelli che paghiamo noi, per le contropartite date ai russi come NordStream. Quindi gli interessi possono essere diversi ma il tetto al prezzo deve diventare operativo in tempi brevissimi».

L'Eni è il maggiore operatore nazionale dell'energia. Il suo presidente, **Claudio Descalzi**, è favorevole al tetto: «Oggi paghiamo 100 quello che pagavamo ieri 20. Chi è preoccupato di provvedimenti distorsivi del mercato dovrebbe riconoscere che in realtà il mercato è già distorto. Il tetto aiuterà se ben studiato e architettato. Certo, dovrebbe trattarsi di una misura temporanea. Ma permetterebbe di riempire più velocemente gli stoccaggi di gas oltre che calmierare i prezzi. A una situazione speculativamente eccezionale si deve rispondere con misure eccezionali intervenendo a monte dove si realizzano ingiustificati superprofitti. Altrimenti il rischio è distruggere il mercato».

Infine **Federico Boffa** (Libera università di Bolzano) e **Giacomo Ponzetto** (Barcelona School of Economics) chiosano: «La risposta efficiente a un monopolio estero delle esportazioni è imporre un tetto al prezzo. E per gli esportatori è meglio guadagnare meno che non guadagnare nulla. Non a caso *Bloomberg* riporta che la Russia sta vendendo petrolio a India e Cina con uno sconto di circa 35 dollari al barile. E non a caso nella telefonata con **Draghi**, Putin ha confermato l'intenzione di garantire all'Italia una fornitura ininterrotta di gas. D'altra parte se non si fosse raggiunto l'accordo sul tetto sarebbe stato palese il timore di un ricatto e tanto più si dimostra di temerlo più ad esso ci si espone».

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Alberto Clò, economista all'università di Bologna: «Porre un tetto ai prezzi di mercato del gas è come chiudere un termometro. Potrebbe avere gravi conseguenze. Quel che deve essere fatto invece è diversificare l'approvvigionamento, garantire un livello adeguato di gas stoccato da riservare al consumo nazionale e sostenere le famiglie vulnerabili»

PRIMO PIANO

Pro e contro il tetto al gas

Decisivo contro l'inflazione. No, rischio razionamento

In Sicilia si lecciano quattro donne al giorno

L'occupazione femminile, nell'isola, è fermo al 19%. La Regione interviene

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 04-06-2022
Pagina 22
Foglio 1

Firmata la convenzione
Entrate e consulenti del lavoro, dialogo telematico più forte —p.24

Consulenti del lavoro, gestione procure via web a partire dal 12 settembre

Professionisti

Dal 30 giugno invio centralizzato alle Entrate dei dati sugli iscritti

Mauro Pizzin

Entro il 30 giugno tutte le iscrizioni, variazioni e cancellazioni nell'anno 2021 relative ai professionisti iscritti nell'Albo unico nazionale dei consulenti del lavoro verranno trasmesse alle Entrate direttamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine al posto dei singoli Consigli provinciali per adempiere all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria.

La nuova modalità di trasmissione unificata dei dati è stabilita nella convenzione firmata ieri fra l'Agenzia e il Consiglio nazionale dell'ordine con l'obiettivo di rafforzare il dialogo telematico migliorando l'efficacia dei servizi erogati.

Non si tratta dell'unica novità nell'accordo: contestualmente è stato, infatti, avviato un servizio online per la comunicazione all'Agenzia delle procure conferite agli iscritti all'Ordine in base a quanto disposto dall'articolo 63 del Dpr 600/1973, inclusi i soci di società tra professionisti (Stp), per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e assistenza, eliminando la necessità di esibizione delle stesse in formato cartaceo a ogni accesso del professionista intermediario.

«Il protocollo siglato con le Entrate – sottolinea Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale – si inserisce in un percorso di digitalizzazione intrapreso già da tempo. La nostra categoria favorisce da sempre percorsi di transizione tecnologica che mirano a semplificare i rapporti con gli Enti di riferimento. In quest'ottica, abbiamo dotato i Consigli provinciali di un gestionale che permette l'aggiornamento in tempo reale dell'Albo unico con tutte le informazioni anagrafiche dell'iscritto. Considerando le molteplici relazioni che ha il consulente del lavoro, questo albo informatizzato è messo a disposizione – oltre che di Inps e Inail, ministero del Lavoro e Anpal – anche delle Entrate».

Tramite il nuovo canale telematico, come anticipato, il Consiglio nazionale dell'Ordine assolverà centralmente a tutti gli obblighi comunicativi inviando all'Agenzia per gli anni successivi al 2021, grazie alla cooperazione applicativa, le sole informazioni relative alle variazioni e cancellazioni intervenute rispetto ai dati già comunicati.

Si dovrà invece aspettare il 12 settembre per l'entrata a regime della nuova operatività del servizio web Gestione procure, disponibile in area riservata sul sito dell'Agenzia. Da quella data ciascun consulente potrà comunicare alle Entrate quali clienti gli abbiano conferito la procura per assistenza presso gli uffici, specificando la durata della stessa, nonché i servizi per cui ha efficacia. Il servizio permetterà al professionista di comunicare anche la lista dei propri collaboratori e, per ciascun cliente, se sia stata concessa l'autorizzazione ad avvelersi degli stessi.

Per accedere all'applicativo servirà la regolare iscrizione all'Ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 02-06-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

Commercialisti
De Nuccio si insedia alla presidenza: «Coinvolgerci nelle riforme»

Micardi, Mobili e **Parente** —*a pag. 31*

Nuovo vertice dei commercialisti: de Nuccio al lavoro sui dossier

Professionisti

Tra le priorità il Pnrr e il lavoro sul progetto di riforma fiscale

Attenzione anche sul processo tributario e sulla crisi d'impresa

Federica Micardi

Elbano de Nuccio è a tutti gli effetti il nuovo presidente dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Con l'investitura ufficiale che si è svolta ieri alla presenza della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, e del sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, de Nuccio entra nel pieno dei suoi poteri. Nel corso della cerimonia di insediamento sono state anche elette le cariche che affiancheranno de Nuccio. Si tratta di Michele De Tavonatti, vicepresidente, Salvatore Regalbuto, tesoriere e Gabriella Viggiano, segretaria.

Finisce così una fase di interregno che ha visto la categoria commissariata dopo le dimissioni del precedente Consiglio, che aveva comunque portato a termine i quattro anni di mandato.

Con oggi si apre quindi una nuova pagina per i commercialisti, e il nuovo presidente sembra avere le idee chiare sui passi da muovere per portare i 120mila iscritti ad avere voce e visibilità ed essere protagonisti dei cambiamenti in atto.

Il nuovo Consiglio si è già attivato per stringere rapporti di ascolto e confronto ed è pronto a prendere posizione sui dossier aperti in questi mesi: Pnrr, giustizia tributaria, crisi d'impresa e riforma fiscale. E un primo passo è stato compiuto sempre ieri con la richiesta formale di una proroga sulla dichiarazione in scadenza a fine mese sugli aiuti anti Covid (si veda l'articolo in pagina).

Il Consiglio appena insediato guarda all'attività del commercialista del prossimo futuro e le 28 deleghe conferite, in parte ai consiglieri e in parte all'ufficio di presidenza, sono state decise in base al mutato contesto di esigenze: c'è, quindi, la delega sul Pnrr e attenzione alle tematiche della non financial information.

Novità in arrivo anche per la Fondazione nazionale della categoria; le fondazioni diventeranno due, una dedicata alla ricerca, l'altra alla formazione continua (la formazione specialistica resta appannaggio delle Saf). Elbano de Nuccio assume pro tempore il ruolo di segretario generale (senza compenso) con scadenza a fine anno; consiglieri della Fondazione, chiamati a guidare questo processo di cambiamento, sono: Antonio Tuccillo, Mauro Nicola, Fabio Aiello, Luigi Accordino, Antonello Soldani, Giuseppe Tedesco, Giovanni D'Antonio e Andrea Manna. Questo consiglio resterà in carica per portare avanti il processo di modifica dell'oggetto sociale della vecchia fondazione e di costituzione della nuova. La formazione continua sarà offerta anche attraverso format gratuiti veicolati attraverso gli Ordini territoriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE
Riforma fiscale, tutte le novità su lotta all'evasione e flat tax
Missili Usa per Kiev, sale la tensione

Nuovo vertice dei commercialisti: de Nuccio al lavoro sui dossier
Dichiarazione aiuti, per il rinvio si cerca il sì Ue

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

De Nuccio a Speciale Telefisco
Il nuovo presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, parteciperà a Speciale Telefisco in programma in diretta mercoledì 15 giugno. De Nuccio verrà intervistato sui punti fiscali principali del momento, partendo dalle previsioni del disegno di legge delega per la riforma tributaria

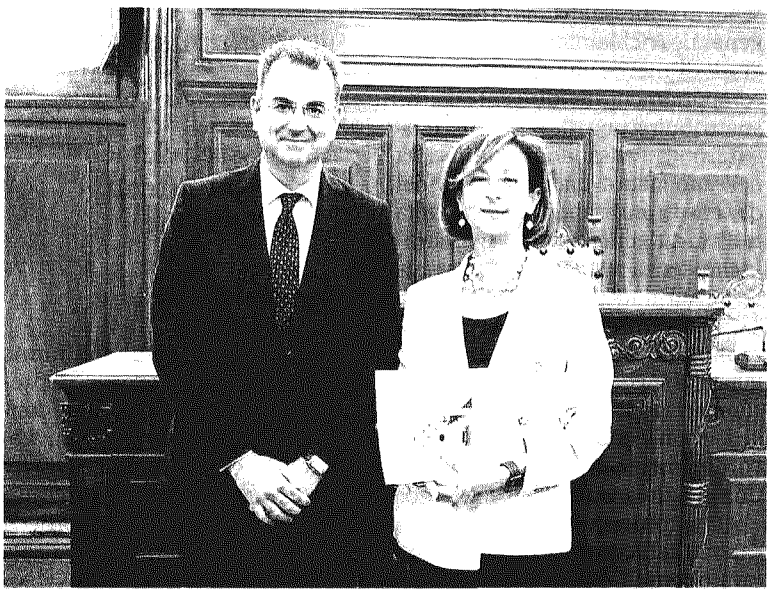

La cerimonia di insediamento. Il presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio e la ministra della Giustizia Marta Cartabia

LE DELEGHE

Le principali assegnazioni
Sono 26 le deleghe assegnate: 18 ai consiglieri, sei quelle attribuite all'ufficio di presidenza e due quelle in capo al presidente de Nuccio. In particolare restano sotto l'egida dell'ufficio di presidenza le deleghe relative a:
1) Riforma ordinamento professionale,
2) Rapporti con gli Ordini territoriali,
3) Rapporti con le Casse di previdenza professionale;
4) Rapporti con le associazioni sindacali di categoria
5) Rapporti con la Fondazione nazionale commercialisti
6) Pnrr
Le deleghe che fanno capo direttamente al presidente sono:
1) Rapporti con le Organizzazioni internazionali
2) Principi contabili e di valutazione
Tra le altre deleghe segnaliamo: Fiscalità: Salvatore Regalbuto; Contenzioso tributario: Rosa D'Angiolella; Compensi professionali e deontologia Pasquale Mazza; Gestione della crisi d'impresa e procedure concorsuali: Cristina Marrone e Pierpaolo Sanna

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Copie in nostro possesso di qualità non ottimale

ItaliaOggi

Quotidiano Data 03-06-2022
Pagina 23
Foglio 1 / 2

I chiarimenti Cndcec sui requisiti per gli esperti della composizione della crisi di impresa

Esperienze sempre provate

La documentazione richiesta può variare caso per caso

DI MARCELLO POLLIO
E FILIPPO PONGIGLIONE

Le due esperienze nell'ambito della ristrutturazione aziendale maturate per diventare esperti della Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (Cnc), introdotta dal dl 118/2021, devono essere opportunamente documentate e per ciascuna prestazione la documentazione che l'ordine professionale può ritenere necessaria varia a seconda dei casi. Lo chiarisce il pronto ordini n. 114/2022 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) emanato il 30 maggio scorso che va ad aggiungersi ai numerosi chiarimenti intervenuti anche a seguito delle Linee di indirizzo del Ministero della giustizia, pubblicate il 30 dicembre 2021. A vedere le richieste di precisazioni avanzate dagli ordini locali dei commercialisti sembra di trovarsi in una giungla (si veda tabella). La stragrande maggioranza di domande rivolte al Cndcec riguarda il tipo di prova che il candidato deve fornire. Una prova differente a seconda che si tratti di esperienze giudiziarie o esperienze professionali privatistiche. Ciò che è chiaro è che la prestazione deve essere stata espletata e deve esserci la dimostrazione che sia riferibile al professionista che deve quindi avere maturato una completa esperienza nelle varie prestazioni indicate da via Arenula. Intanto, è stato pubblicato il decreto che stabilisce in euro 252 per singola pratica i diritti di segreteria spettanti alla camera di commercio all'attivazione della Cnc. Importo che non rappresenta un ulteriore limite all'utilizzo della Cnc che ad oggi conta meno di 300 procedimenti attivi contro circa 3000 esperti iscritti.

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi
Diritto & Fisco
Esperienze sempre provate
La documentazione richiesta può variare caso per caso

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le decisioni del Cndcec sui presupposti degli esperti

Documentazione attestante le esperienze	PO 114/2022
In caso di accordi di ristrutturazione dei debiti o convenzione di moratoria è necessario produrre copia del mandato professionale e un atto comprovante il deposito della domanda di omologazione ovvero la comunicazione della convenzione sottoscritta.	
Incarichi di amministrazione, direzione e controllo	**PO 111/2022, 102/2022, 100/2022**
Valide solo se svolte in società interessate da operazioni di ristrutturazione che non siano state poi dichiarate fallite o pronunciata sentenza dello stato di insolvenza. La visura camerale non è necessaria per gli altri tipi di incarico	
Incarichi di commissario straordinario	**PO 102/2022**
Sono valutabili esclusivamente gli incarichi espletati come commissario straordinario di amministrazione straordinaria di cui al dlgs 8 luglio 1999, n. 270 e al dl 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39	
Incarichi di curatore fallimentare	**PO 105/2022**
Neppure chi ha svolto esercizio provvisorio dell'impresa come curatore fallimentare ha maturato valida esperienza	
Incarichi di pre-commissario	**PO 106/2022 e 43/2022**
Non è sufficiente l'esperienza di pre-commissario essendo necessaria l'apertura della procedura	
Domanda precedente alle linee indirizzo	**PO 95/2022 e 24/2022**
Secondo il Cndcec le linee di indirizzo vanno sempre considerate se l'esame della domanda non è ancora avvenuto al 29 dicembre 2021 (contraria ordinanza Tar Campania n. 963/22)	
Incarichi di collaboratore	**PO 94/2022**
Esclusa la collaborazione in incarichi affidati ad altri professionisti ancorché attestata, o autocertificata, dal professionista incaricato.	
L'incarico di attestatore conferito a più professionisti individuati nel mandato, invece, assume rilievo ai fini dell'art. 3 comma 3.	
Attività di consulenza contabile, fiscale o societaria	**PO 40/2022**
Non possono essere oggetto di valutazione gli incarichi di advisor troppo generici rispetto alle competenze specifiche richieste nella ristrutturazione aziendale	
Incarico di attestatore	**PO 43/2022**
Per l'attestatore, di cui ai nn. 2), 4), 5), e 6) delle Linee di indirizzo, le lettere di incarico o i mandati professionali e le relative attestazioni rilasciate dal professionista sono funzionali alla dimostrazione dell'espletamento delle prestazioni	

Incarichi congiunto	PO 94/2022, 84/2022 e 41/2022
Solo incarichi conferito a più professionisti individuati nel mandato sono valutabili. Incarico di advisor svolto collegialmente richiede di verificare che il mandato sia riconducibile al professionista. Non valgono attività di collaborazione o di affiancamento di altri colleghi	
Mandati a società	**PO 41/2022**
I mandati professionali conferiti alle società di revisione possono rilevare, a condizione che la tipologia di incarico sia riconducibile tra quelle indicate nell'elenco previsto dalle Linee di indirizzo del Mingius. Restano esclusi, invece, gli incarichi conferiti a società commerciali che si sottraggono alla disciplina della prestazione professionale	
Esperienza da praticante	**PO 40/2022**
Vale solo l'esperienza maturata da professionista iscritto.	
Incarichi di ristrutturazione del debito tributario	**43/2022**
L'incarico di cui al n. 5 delle Linee di indirizzo del Mingius ricomprende sia la ristrutturazione del debito fiscale sia del debito previdenziale	
Incarichi giuslavoristici	**43/2022**
L'incarico di advisor anche legale in ambito giuslavoristico, di cui al n. 6) delle Linee di indirizzo del Mingius può consistere nella rinegoziazione degli stipendi, nella riorganizzazione del personale dipendente, nella riduzione degli orari di lavoro dei dipendenti e/o nella richiesta di cassa integrazione guadagni	
Incarichi di Amministratore giudiziario	**n. 30/2022**
Esclusi gli incarichi di amministratore giudiziario ex 41 CAM che abbia anche attestato la veridicità dei dati e la fattibilità del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività d'impresa	
Giurisdizione competente in caso di diniego iscrizione	**n. 83/2022**
L'ordine professionale ha esclusiva competenza alla valutazione dei presupposti. L'impugnativa del rigetto è da attribuire alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 7 del dlgs 104/2010	
Ordine competente	**n. 39/2022**
La domanda va presentata al solo ordine di appartenenza dove è iscritto il professionista anche se appartiene ad una STP.	
Numero di esperienze maturate	**n. 8/2022**
Minimo pari a due, maturate anche nello stesso tipo di prestazione	

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il Sole 24 ORE

Quotidiano Data 04-06-2022
Pagina 1
Foglio 1 / 2

ADEMPIMENTI

Dichiarazione sugli aiuti Covid per 3 milioni di partite Iva

— *Servizi a pag. 5*

Dichiarazione aiuti di Stato per 3 milioni di partite Iva

La scadenza del 30 giugno dipende dalla fine del quadro temporaneo di aiuti concesso dalla Ue

Adempimenti. Il Fisco non ha a disposizione tutti i dati: per incrocio e analisi occorrono sei mesi
Proroga legata al Temporary framework e alle informazioni da inserire nel Registro nazionale aiuti

Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

L'autodichiarazione sugli aiuti di Stato in scadenza il 30 giugno coinvolge circa 3 milioni di partite Iva. Si tratta di tutte quelle attività e delle imprese che nel 2020 e nel 2021 in piena pandemia e conseguenti lockdown e restrizioni hanno beneficiato di bonus, crediti d'imposta, contributi a fondo perduto, esenzioni dall'Imu o dall'Irap. Un'autodichiarazione per la quale associazioni di categoria e professionisti hanno chiesto a più riprese una proroga, con il neopresidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che l'avrebbe già individuata nel 31 ottobre. Il differimento del termine di fine giugno richiede però un'attenta valutazione sulla compatibilità di una proroga con le norme comunitarie e soprattutto richiede una doppio differimento autorizzato da Bruxelles. Occorre infatti ricordare che la decisione Ue con cui è stato ampliato fino al termine del mese di giugno il Temporary framework si riferisce anche al termine per gli «adempimenti amministrativi» tra i quali rientra, viene fatto notare dall'amministrazione, anche la dichiarazione richiesta alle imprese italiane.

Alla possibile proroga del termine del 30 giugno, dovrebbe poi seguire a ruota un contestuale differimento del termine di registrazione degli aiuti da parte delle Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna), scadenza oggi fissata al 31 dicembre 2022. Sei mesi che solo all'apparenza possono sembrare tanti tenuto conto che la tempistica di lavorazione non è di fatto comprimibile per l'elevato numero di aiuti da registrare e con la necessità di incrociare le informazioni con diverse banche dati.

Se da una parte le Entrate non richiedono i dati già in possesso come quelli sul contributo a fondo perduto perequativo erogato dall'Agenzia anche perché ottenute tempo per tempo attraverso le autodichiarazioni già inviate dalle imprese, o perché presenti nelle banche dati a sua disposizione, è pur vero che i dati esterni al perimetro di gestione del Fisco devono essere consolidati e verificati con le informazioni disponibili. Dalle analisi e dall'incrocio delle informazioni, ad esempio, potrebbero emergere duplicazioni, sforamenti di tetti o limiti agli aiuti o altre tipologie di errori che andranno risolte caso per caso. Solo dopo l'amministrazione potrà, dunque, procedere all'inserimento delle informazioni raccolte nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Eventuali errori potrebbero infatti portare alla richiesta di recupero da parte di Bruxelles delle agevolazioni concesse.

Un lavoro di analisi e riscontro puntuale, dunque, che richiede il suo tempo, anche perché non tutti i dati sono in mano al Fisco. Con l'autodichiarazione l'amministrazione finanziaria chiede alle partite Iva e alle imprese di indicare le informazioni fuori dalla sua disponibilità. Tra le misure di aiuto di cui hanno beneficiato moltissime imprese, soprattutto quelle del settore turistico e alberghiero o attive sul versante della recettività, completamente sconosciuta al Fisco è l'esenzione Imu così come l'esonero dal canone Tv per ristoranti e bar. Ci sono alcuni buchi informativi sui requisiti soggettivi che però hanno la loro rilevanza per le norme comunitarie sugli aiuti di Stato. Tra queste, ad esempio, quelle relative alle imprese con cui il beneficiario dell'aiuto si trova in una situazione di controllo rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.

Non solo. Altro requisito di cui non ha visione il Fisco è quello sulla differente allocazione degli aiuti nelle due differenti sezioni del Temporary framework, ossia nella sezione 3.1 o in quella 3.12. è il contribuente, infatti, che sceglie nell'autodichiarazione se allocare l'aiuto in tutto o in parte nella sezione 3.12, sussistendone i requisiti. E ancora di più per le Entrate è di fatto impossibile, senza autodichiarazione, poter verificare il rispetto dei requisiti fissati dalle due sezioni del piano di aiuti, tra cui i differenti tetti ai massimali che sono stati oggetto dal 19 marzo 2020 di ben sei modifiche successive. Infine altra informazione di rilievo per le Entrate è quella che potrà emergere dalle modalità con cui il beneficiario intende sanare l'irregolarità conseguente al superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e/o 3.12: con riversamento tramite modello F24 oppure con lo scomputo da aiuti successivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le tappe principali

1
LA DISCIPLINA

L'adempimento nel decreto Sostegni

L'autodichiariazione degli aiuti di Stato ricevuti dalle partite Iva nell'ambito del Quadro temporaneo per il Covid è stato previsto dal decreto Sostegni (Dl 41) della primavera 2021. Il provvedimento attuativo del ministero dell'Economia è datato 11 dicembre 2021

2
IL MODELLO

Dati alle Entrate entro il 30 giugno

Con il provvedimento del 27 aprile l'agenzia delle Entrate ha pubblicato modello e istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazione degli aiuti Covid ricevuti. Il termine di invio del 30 giugno coincide con quello del Temporary framework

3
IL REGISTRO NAZIONALE

Trasmissione fino al 31 dicembre

Le informazioni arrivate attraverso l'autodichiarazione degli aiuti Covid dovranno poi confluire entro il 31 dicembre 2022 nel Registro nazionale degli aiuti (Rna). Prima della trasmissione, l'amministrazione finanziaria incrocerà le banche dati

4
I PROFESSIONISTI

La richiesta di una proroga

Professionisti e associazioni di categoria hanno chiesto più tempo a disposizione per l'adempimento. Il neopresidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio, ha chiesto ai ministri Franco e Giorgetti e al direttore Ruffini un rinvio al 31 ottobre

Informazioni non conosciute.
Tra i dati non noti c'è l'indicazione della sezione a cui fanno riferimento gli aiuti

Il Sole 24 ORE
Consob, rischio truffe sulle criptovalute Bankitalia: siamo pronti a intervenire
Successo di giovani e pubblico per l'economia
Impennata dello spread a 214 punti

Finanziamenti agevolati ad alto rischio errore sugli importi da inserire
Dichiarazione aiuti di Stato per 3 milioni di partite Iva
Oggi premio da 5 milioni per la lotteria scontrini
Cinque verifiche prima dell'invio telematico

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 04-06-2022
Pagina 26
Foglio 1

Professionisti e imprese alle prese con la compilazione del nuovo adempimento dichiarativo

Aiuti, autodichiarazione frenata

Una corsa a ostacoli sulle correzioni e sugli invii tardivi

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Partito il conto alla rovescia per la scadenza del 30 giugno, in attesa di un rinvio seppur breve si va avanti nella compilazione dell' autodichiarazione aiuti di Stato . L'adempimento originariamente previsto dall'art. 1 del dl n. 41/2021, poi declinato successivamente con il decreto ministeriale dell'11 dicembre scorso e con le istruzioni e modello lo scorso 27 aprile, genera molte incertezze tra gli operatori del settore, alla ricerca di risposte a casi specifici che, sulla base delle informazioni a disposizione, appaiono ancora oggi insufficienti.

L'autodichiarazione e il quadro RS

Dopo le due interrogazioni parlamentari del mese di maggio, sembra ormai superata la questione interpretativa relativa al fatto che la compilazione del quadro RS sezione «aiuti di Stato» dei modelli dichiarativi, tenga luogo dell'autodichiarazione per il monitoraggio dei massimali delle misure 3.1 e 3.12 del temporary framework.

È infatti stato chiarito che questa dichiarazione ha ulteriori finalità (quali per l'appunto quella di allocare - a scelta del contribuente – gli aiuti del c.d. «regime ombrello» tra le misure 3.1 e 3.12, oltre a consentire all'operatore economico di scegliere le modalità di riversamento degli aiuti eventualmente fruiti in eccesso rispetto ai massimali) che risultano difficilmente compatibili con la compilazione del quadro RS.

Per questo motivo, è ormai chiarito che gli aiuti inclusi nell'autodichiarazione evitano la compilazione del quadro RS per le agevolazioni indicate, ma non viceversa.

Le sanzioni

Un ulteriore aspetto che risulta ormai acclarato attiene alla natura non tributaria dell'autodichiarazione, atteso che gli aspetti sanzionatori (così come in risposta alle interrogazioni) riguardano la violazione dell'articolo 47 del dpr n. 445/2000. Ciò significa indirettamente che non trova applicazione il sistema sanzionatorio amministrativo tributario di cui al decreto legislativo n. 471/1997 e al decreto legislativo n.472/1997. In questa prospettiva, rimangono sul tavolo alcune questioni che non trovano ad oggi una soddisfacente risposta dal punto di vista sistematico: si pensi al caso in cui, oltre i termini del 30 giugno, un contribuente che ha inviato l'autodichiarazione deve emendare la stessa, oppure al caso di invio tardivo oltre il termine previsto. In tali fattispecie non è chiaro quale sia il rimedio di adottare, fermo restando che per queste situazioni (e in ragione anche della notevole incertezza che regola l'adempimento in questione), si dovrebbe consentire al contribuente di correggere spontaneamente errori di compilazione.

Analogamente, non è chiaro se al contribuente sia consentito (oltre il termine del 30.06) ripensare la scelta effettuata circa le modalità di riversamento dell'eccedenza di aiuti fruiti rispetto ai massimali.

In un'ottica di massima collaborazione tra contribuente e amministrazione statale, si ritiene che si dovrebbe consentire sempre la revisione della scelta effettuata, in considerazione del fatto che il contribuente ha già segnalato l'esistenza di un'eccedenza rispetto ai massimali delle misure del framework e dunque, il dato circa il superamento di quanto consentito è già a disposizione dell'amministrazione.

L'impresa unica

Ancora maggior incertezza vi è sulle vicende che interessano la c.d. «impresa unica». Si deve innanzitutto ribadire come tale definizione trovi origine comunitaria nell'articolo 2 par. 2 del regolamento ue 1408/2013 e abbia una connotazione non esattamente coincidente con l'articolo 2359 del Codice Civile.

In tale contesto diventa poi complicato valutare le modalità compilative di un soggetto che per parte del periodo interessato dagli aiuti era singolo, ma che ad esempio, in seguito ad una acquisizione avvenuta nel corso del 2020, è da considerare unitariamente ad altra entità.

Anche la questione circa le modalità di riversamento delle eccedenze rispetto ai massimali nel caso di impresa unica non sono chiare: vale a dire, ad oggi pare di capire che nel caso di superamento, sia la stessa impresa unica che decide quale delle singole entità deve eventualmente provvedere al riversamento e con quali modalità effettuarlo.

Inoltre, in queste situazioni, non dovrebbe neanche escludersi un «mix» di possibilità di riversamento delle eccedenze, per cui il soggetto A (facente parte di impresa unica) decide una modalità, mentre l'entità B (sempre facente parte della medesima impresa unica) ne sceglie una differente.

Dall'esame delle istruzioni, tale modalità non pare preclusa, così come non pare che la stessa sia inibita per il soggetto singolo.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 03-06-2022
Pagina 32
Foglio 1

Le indicazioni sul bonus per il caro energia ai professionisti, che però pagheranno le tasse

Autonomi, l'una tantum fa il bis

L'iscrizione a due enti previdenziali raddoppia l'indennità

DI DANIELE CIRIOLI

L'una tantum concede il bis a professionisti e autonomi. Se c'è doppia iscrizione previdenziale, infatti, il lavoratore potrà richiedere due volte l'indennità contro il caro energia. Indennità che sarà erogata anche a soci, associati e collaboratori familiari iscritti all'Inps come coadiuvanti o coadiutori. Sull'indennità, però, si pagheranno tasse e contributi. Infine, il requisito del reddito relativo all'anno 2021 potrebbe causare dilatamento dei tempi d'erogazione: la dichiarazione fiscale, infatti, si può presentare fino al prossimo 30 novembre.

Contro il caro bolletta. L'una tantum è disciplinata agli artt. 31-33 del dl n. 50/2022. L'art. 31 riguarda i lavoratori dipendenti: vale 200 euro, è esentasse e può essere erogata una sola volta al lavoratore che, nei primi quattro mesi del 2022, ha fruito dell'esonero dello 0,8% per almeno un mese (quindi se ha avuto almeno un mensile fino a 2.692 euro). L'art. 32 riguarda pensionati e altri soggetti: vale sempre 200 euro, è esentasse, può essere erogata una sola volta, a specifici requisiti.

Le condizioni

a) Iscrizione all'Inps in qualità di lavoratore autonomo o professionista oppure iscrizione a una cassa di previdenza e di assistenza (di cui al dlgs n. 509/1994 e dlgs n. 103/1996, i c.d. enti privatizzati e privati) in qualità di professionist

b) Non aver fruito dell'analoga indennità prevista per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie (di cui agli artt. 31 e 32 del dl n. 50/2022)

c) Non avere avuto, nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo fino a un limite da stabilirsi

Autonomi e professionisti. L'art. 33 riguarda lavoratori autonomi e professionisti con questa differenza: invece di dettare la disciplina, istituisce un «Fondo al sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi», con 500 mln di euro destinati a erogare «un'indennità», fissando tre condizioni e tre "deleghe" a un decreto interministeriale (le condizioni sono in tabella). Il decreto va adottato entro 30 giorni, quindi entro il 17 giugno, per definire (ecco le tre «deleghe»):

- il limite di reddito per il diritto all'una tantum (una delle tre condizioni);
- i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità;
- la quota di spesa da destinare ai professionisti.

L'art. 33, infine, stabilisce che l'indennità è incompatibile con le prestazioni degli artt. da 1 a 3: «bonus sociale elettricità e gas», «credito d'imposta alle imprese per acquisto energia e gas» e «credito d'imposta agli autotrasportatori».

Soggetti beneficiari. Stando all'art. 33 (salvo modifiche in sede di conversione del dl n. 50/2022), i beneficiari sono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell'Inps (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, nonché i soggetti iscritti alla gestione separata in qualità di lavoratori autonomi); i professionisti iscritti alle casse professionali. In base a ministero dell'economia (FAQ) e Inps (circolare 49/2020), l'una tantum spetta anche ai soggetti iscritti all'Inps in qualità di socio o di associato ovvero di coadiuvante o di coadiutore.

ØIl bis dell'indennità. L'art. 33 non esclude il raddoppio dell'indennità quando ci sia doppia iscrizione previdenziale. Un esempio: rappresentante di commercio iscritto a Enasarco e all'Inps come commerciante.

Tasse e contributi. Infine, a differenza delle altre categorie di soggetti, l'art. 33 non prevede espressamente che l'una tantum «non costituisce reddito ai fini fiscali...» e che «non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile». Di conseguenza, sarà soggetta a prelievo fiscale e contributivo.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 02-06-2022
Pagina 23
Foglio 1 / 2

Depositato pacchetto di emendamenti sulla riforma fiscale. Voto in commissione il 14 giugno

Partite Iva, la mini rivoluzione

Mensilizzazione degli acconti e ritenuta d'acconto ridotta

DI CRISTINA BARTELLI

Mini rivoluzione per le partite Iva. Arriva un nuovo modo di calcolare le imposte dovute. Nel testo della legge delega di riforma fiscale come modificato dall'accordo di maggioranza (si veda ItaliaOggi del 28/5/22) si introduce un cambio nel metodo di calcolo di acconti che punta alla mensilizzazione e un cambio di passo sulla ritenuta d'acconto, prevedendone la progressiva riduzione.

Nella direzione di una revisione dell'Irpef finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività, si specifica che: «con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'Irpef dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali, nonché da tutti i contribuenti a cui si applicano gli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale», mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, si prevederà, senza penalizzazioni per i contribuenti, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche, specifica l'articolo riscritto: « attraverso un meccanismo di progressiva mensilizzazione degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per le finanze pubbliche. La disposizione recepisce il progetto di legge presentato da Alberto Gusmeroli (Lega) ideatore di questa riforma nella riforma. «Finalmente», osserva Gusmeroli, «dopo aver ottenuto insieme al presidente della commissione finanze camera l'ok da Istat e Eurostat forse da quest'anno si riuscirà a far pagare 50% delle tasse in novembre rateizzate nell'anno successivo e dal primo gennaio 2023 si otterrà al contestuale riduzione della ritenuta d'acconto del 20% a carico dei lavoratori autonomi che operando sul fatturato ne determina la situazione di credito strutturale nei confronti del fisco»,.

Non solo. Sebbene, nelle scorse settimane, abbia tenuto ancora una volta banco la riscrittura dell'articolo sul catasto, le modifiche last minute introdotte puntano a garantire una maggiore tutela dei redditi medio bassi. Ultima in ordine di tempo, è stata infatti la previsione per cui bisogna «ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi». Per i contribuenti una novità di impatto sarà rappresentata dal riordino del sistema di detrazioni e deduzioni Si punta alla graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali. In altre parole lo sconto del 19% su farmaci e visite mediche potrà essere caricato direttamente sull'iban del contribuente tramite una app come IO, si introduce in buona sostanza quello che è stato definito cashback fiscale. Confermata l'anticipazione di ItaliaOggi, con l'abbandono al sistema di tassazione duale. Scompare ogni riferimento a quel meccanismo e si mettono in sicurezza i regimi sostitutivi esistenti. Si vira verso: una «progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare».

Due giorni di lavori in commissione finanze. Un pacchetto di circa 27 riformulazioni più l'emendamento di relatore o Governo sul catasto. Questa sarà la forma con cui si concretizzerà in Parlamento l'accordo di maggioranza sulla delega fiscalecon i ritocchi all'articolo 2 (su sistema duale e riforma Irpef) e l'articolo 6 (catasto). Il Governo ha condiviso con i gruppi alla Camera, dove la delega è all'esame della commissione Finanze, un testo coordinato della delega fiscale, comprensivo delle modifiche accordate dalla maggioranza. In base a questo testo poi si è predisposta una bozza di pacchetto di 27 riformulazioni di emendamenti parlamentari dall'articolo 1 all'articolo 10, che verranno depositate, insieme al nuovo emendamento che riscrive l'articolo 6 sul catasto, il 14 giugno, quando la VI commissione tornerà a riunirsi sulla delega fiscale. L'obiettivo sarà quello di votare il mandato al relatore Luigi Marattin (Iv) in due giorni, in tempo per inviare poi il testo in aula il 20 giugno.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Le novità

Salta il riferimento al sistema duale di tassazione
Exit tax di due anni per chi sfora i limiti del regime forfettario
Introdotto principio di equità orizzontale
Priorità della riduzione Irpef ai redditi medio bassi
Al via il cashback per le spese sanitarie
Riforma del catasto a valore di mercato, salta il valore patrimoniale
Abolizione Irap per società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti.
Armonizzazione della tassazione sul risparmio
Controlli fiscali con gli algoritmi
Estensione degli adempimenti tributari in via telematica
Piena interoperabilità delle banche dati fiscali
Razionalizzare le sanzioni amministrative, garantandone la gradualità e proporzionalità
Progressiva mensilizzazione degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto
Garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali
Sull'Ires, tra l'altro, revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili.
Destinare la quota del gettito di imposte sostitutive ai comuni di residenza del contribuente
Prevedere un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 04-06-2022
Pagina 24
Foglio 1

In consiglio dei ministri arriva il decreto semplificazioni. Lotteria degli scontrini istantanea

Atti, registrazione in 30 giorni

Per la regolarità degli adempimenti dieci giorni in più

DI CRISTINA BARTELLI E MARIA SOLE BETTI

Registrazione degli atti in più tempo. Per i contratti di locazione, le delibere societarie e tutti quegli adempimenti di registrazione degli atti a contenuto patrimoniale i canonici 20 giorni passeranno a 30. E' questa una delle novità in arrivo nel decreto semplificazioni, un provvedimento che contiene norme per snellire i rapporti della pubblica amministrazione e del fisco in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a cui stanno lavorando i ministeri e che secondo quanto ItaliaOggi è in grado di anticipare potrà essere esaminato dal consiglio dei ministri già mercoledì, giovedì della prossima settimana. Nel decreto si potrebbe trovare spazio anche alla riforma della lotteria degli scontrini e alla sua trasformazione in lotteria istantanea. E proprio per il gioco a premi legato all'emissione degli scontrini fiscali è arrivato il momento del superpremio annuale per contribuenti ed esercenti. Sarà, dunque, assegnato oggi, 4 giugno, il superpremio annuale della lotteria degli scontrini che aggiudica 5 milioni di euro all'acquirente titolare dello scontrino fiscale a cui è associato il proprio codice lotteria e 1 milione di euro all'esercente presso cui è stato effettuato l'acquisto. L'annuncio del codice lotteria a cui sarà assegnato il superpremio annuale, verrà comunicato dal direttore generale di ADM, Marcello Minenna, durante l'intervallo della prima partita del Gruppo A della Nations League di calcio, Italia–Germania, che si svolgerà il 4 giugno a Bologna. Questo è il debutto della premialità annuale avviata a marzo 2021

L'andamento delle estrazioni periodiche ha dimostrato però di fare poca presa con il pubblico, con grado di partecipazione in calo del 70%. M algrado le cifre in palio, la misura introdotta con legge di bilancio 2021 non avrebbe prodotto i frutti sperati. Un flop quello registrato nell'ultimo anno, che a portato gli scontrini emessi a passare da 25 mila nel marzo 2021 ad appena 5mila nello scorso autunno. Da qui le valutazioni in corso di trasformare radicalmente il gioco a premi da lotteria ad estrazione a un gioco a vincita istantanea.

La volontà del ministero di lavorare a un cambio di rotta è stato dato dal sottosegretario al ministero dell'economia Federico Freni. Il punto era quello di trovare un primo veicolo normativo disponibile per incardinare una disposizione già pronta. Potrebbe dunque aprirsi uno spiraglio con il decreto legge in preparazione in questi giorni. La norma consentirebbe di attivare la c.d. lotteria degli scontrini istantanea, ovvero quella tipologia di lotteria con modalità di estrazione immediata nella quale il contribuente può conoscere, subito, l'eventuale vincita e il suo preciso ammontare. La modifica interviene anche sui requisiti di partecipazione. Per partecipare all'estrazione, sarà necessario associare il proprio codice fiscale ai mezzi di pagamento elettronici e al codice lotteria.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 02-06-2022
Pagina 1
Foglio 1

Cessione crediti a ostacoli

Il tetto dei 10 mila € per l'applicazione delle regole antifrode va calcolato tenendo conto di tutte le spese agevolabili, anche se sostenute in più anni, o da più persone

Cessione bonus edilizi: per quantificare i 10.000 euro di spesa, soglia entro la quale non scattano gli obblighi antifrode, vanno considerate tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, ed in relazione alla medesima unità immobiliare, anche se sostenute a cavallo di due o più annualità. Inoltre, ai fini del rispetto del limite citato, si considera sempre la totalità delle spese a prescindere dal numero di beneficiari.

La circolare 19/22 ha definito i criteri di calcolo per il rispetto della soglia dei 10 mila euro

Cessione bonus, strada stretta

Per l'esenzione antifrode vanno calcolate tutte le spese

DI GIULIANO MANDOLESI

Cessione bonus edilizi: per quantificare i 10.000 euro di spesa, soglia entro la quale non scattano gli obblighi antifrode, vanno considerate tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, ed in relazione alla medesima unità immobiliare, anche se sostenute a cavallo di due o più annualità. Inoltre, ai fini del rispetto del limite citato, si considera sempre la totalità delle spese riferite all'intervento che dà diritto alla detrazione a prescindere dal numero di beneficiari. Stessa cosa vale anche per i lavori effettuati sulle parti comuni dell'edificio per le quali vale l'importo complessivamente riferibile al lavoro e non la parte di spesa imputabile al singolo condomino. Queste sono le indicazioni fornite dall'agenzia delle entrate nella circolare 19/E, pubblicata lo scorso 27 maggio, in merito alla corretta quantificazione del limite di spesa, fissato a 10mila euro, per evitare gli onerosi adempimenti antifrode previsti all'articolo 121 del dl 34/2020 (il decreto rilancio). Con la legge di bilancio 2022 (legge 234/2021), il legislatore ha modificato la normativa antifrodi nativa del dl 157/2021, disponendo una specifica esclusione dell'obbligo di rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa, adempimenti necessari per procedere alla cessione (o sconto in fattura) dei bonus edilizi, qualora si tratti di opere classificate come in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio (fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate ex articolo 1 c.219 della legge 160/2019).

E' dunque chiarito che per la corretta quantificazione del limite di 10.000 euro, occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo e se nell'ambito dei suddetti interventi sono effettuati anche quelli di edilizia libera necessari per il completamento dello stesso, occorre avere riguardo anche al valore di tali interventi, atteso che gli stessi sono oggetto di agevolazione. Per "valore degli interventi" si deve tenere in considerazione la totalità delle spese sostenute, l'agenzia infatti nel documento indica che vanno conteggiate "tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo" compresi quindi anche gli oneri professionali e i diritti di istruttoria. Inoltre, come anticipato, il limite dei 10mila euro fa riferimento all'intervento realizzato a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione e non rileva la circostanza che si tratti di un operazione realizzata in periodi d'imposta diversi (con spese sostenute in annualità diverse).

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 04-06-2022
Pagina 23
Foglio 1

Incentivi a portata di clic, su misura di imprese e P.a.

E' operativa *incentivi.gov.it*, la nuova piattaforma in formato aperto dedicata alle agevolazioni per imprese, professionisti e amministrazioni. Chiunque può accedervi per trovare la forma di sostegno, statale o regionale, più adatta e tarata in base alle proprie esigenze. La piattaforma, attraverso un percorso guidato, aiuta gli interessati a trovare e scegliere tutte le agevolazioni erogate da istituzioni pubbliche e private, a livello centrale e territoriale, in continua interrelazione con i contenuti presenti sul sito del dicastero.

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Quotidiano Data 02-06-2022
Pagina 29
Foglio 1

Brunetta alla Camera: l'acquisizione di competenze è un tema centrale. Dal Pnrr 620 mln

P.a., cybersecurity in agenda

Linee guida per orientare gli enti nella scelta di esperti

DI FRANCESCO CERISANO

Esperti in cybersecurity nella pubblica amministrazione. Grazie ai fondi del Pnrr che investe 620 milioni sulla digitalizzazione della p.a., di cui 241 in sicurezza digitale, gli enti pubblici si doteranno di nuovi profili professionali (che saranno individuati nella contrattazione collettiva) capaci di dare risposta a sfide come quelle lanciate nei giorni scorsi dal gruppo di hacker russo Killnet che ha sferrato un attacco al sito istituzionale Csirt Italia (Computer security incident response team) dell'Agenzia per la cybersicurezza, fortunatamente mitigato dai sistemi di protezione del portale.

Lo ha annunciato al question time alla Camera il ministro della Funzione pubblica **Renato Brunetta** rispondendo a un'interrogazione del deputato di Coraggio Italia **Felice D'Ettore.**

Renato Brunetta

Brunetta ha osservato come l'attacco degli hacker russi abbia dimostrato come "sia necessario dotare tutte le istituzioni, a tutti i livelli di governo, delle competenze per riconoscere i rischi connessi alla sicurezza cibernetica". Il tutto, ovviamente, nell'ambito di uno strettissimo coordinamento europeo e internazionale. In quest'ottica, la Funzione pubblica, come previsto dal recente decreto legge Pnrr 2 (dl n.36/2022) metterà a punto, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, apposite linee guida per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei piani dei fabbisogni (prioritari o emergenti) di personale. E tra i profili da assumere, che saranno definiti dalla contrattazione collettiva, ci saranno le nuove competenze necessarie non solo a sostenere la transizione digitale ed ecologica della p.a. ma anche a rafforzare la capacità di risposta degli enti alle sfide della sicurezza informatica.

"L'acquisizione di competenze e profili professionali specializzati da reclutare sarà un tema centrale", ha spiegato il ministro che ha promesso da parte del governo il "massimo impegno tecnologico finanziario e in capitale umano per formare nella p.a. i quadri e le professionalità necessari a dare sicurezza all'intero Paese".

© Riproduzione riservata

159329

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.